



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO**  
**FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE,  
ECONOMICHE E SOCIALI**

Corso di Laurea in Scienze Internazionali e Istituzioni Europee

**LA DETENZIONE INUMANA SECONDO LA CORTE DI STRASBURGO E I  
GIUDICI ITALIANI**

**Tesi di Laurea di:** Elena Pandini

**Matricola:** 842941

**Relatore:** Davide Galliani

**Anno accademico:** 2015/2016

## Capitolo 1

### **La sentenza Sulejmanovic**

- Il caso...pag.2
- Le disposizioni nazionali e internazionali rilevanti...pag.4
- Le conclusioni della Corte di Strasburgo...pag.5

### **La sentenza Torreggiani**

- Il caso...pag.6
- Le disposizioni nazionali e internazionali rilevanti...pag.7
- Le conclusioni della Corte di Strasburgo...pag.9
- La procedura di sentenza pilota e l'articolo 46...pag.10

## Capitolo 2

### **La sentenza Muršić vs. Croazia**

- Il caso...pag.11
- Le disposizioni del diritto interno prese in considerazione dalla Corte di Strasburgo...pag.13
- Le disposizioni internazionali rilevanti...pag.14
- L'esaurimento dei ricorsi interni...pag.18
- La questione dello spazio vitale minimo e detenzione inumana...pag.18
- Le conclusioni della Corte di Strasburgo...pag.20
- Le considerazioni della Corte riguardo alle condizioni detentive...pag.22
- La dissenting opinion del giudice Paulo Pinto de Albuquerque...pag.24

## Capitolo 3

### **Le conseguenze delle condanne della Corte di Strasburgo**

- Effetti della sentenza nel nostro ordinamento legislativo...pag.27
- Questioni interpretative dell'articolo 35 *ter*...pag.30
- Applicabilità dell'articolo 35 *ter*...pag.32
- Corte Suprema di Cassazione...pag.33
- Violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo...pag.35
- Criteri per la valutazione dell'avvenuta violazione...pag.38

BIBLIOGRAFIA...pag.40

SITOGRAFIA...pag.42

## CAPITOLO 1

### *La sentenza Sulejmanovic*

Nel 2009, con la sentenza *Sulejmanovic vs. Italia*<sup>1</sup>, il nostro Paese è stato condannato per la prima volta per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

### *Il caso*

Il ricorrente, cittadino bosniaco recatosi a Roma per ottenere un permesso di soggiorno, fu arrestato il 30 novembre 2002 con l'accusa di furto aggravato, tentato furto, ricettazione e falsità in atti<sup>2</sup>. Così fu prevista una pena di un anno, nove mesi e cinque giorni, da scontare presso la casa di reclusione di Rebibbia a Roma.

Il ricorrente ha adito la Corte EDU<sup>3</sup> lamentando di essere stato detenuto in condizioni contrarie ai principi sanciti dall'articolo 3 della Convenzione<sup>4</sup>, a causa del sovraffollamento presente all'interno dell'istituto penitenziario in questione. A Rebibbia infatti nel luglio 2003 erano incarcerate 1560 persone nonostante il numero massimo previsto fosse di 1188. Egli afferma di essere stato detenuto in diverse celle ognuna con superficie di 16,20 metri quadrati con annesso servizio igienico di 5,04 metri quadrati. Il problema sorge perché la cella di quella metratura era condivisa da 5 persone, dunque lo spazio a testa si riduceva a 2,70 metri quadrati. Questa situazione si protrasse dall'inizio della carcerazione fino al 15 aprile 2003. In seguito, fino al 20 ottobre 2003 fu detenuto in una cella condivisa con quattro persone e lo spazio disponibile ad ogni carcerato era di 3,40 metri quadrati. L'interessato inoltre aveva per due volte fatto domanda di poter lavorare in carcere ma entrambe le volte la sua richiesta fu rifiutata. Egli presentò alla Corte, lo svolgimento dettagliato delle sue giornate dal quale si evince che trascorreva diciotto ore e trenta minuti ogni giorno, compresa l'ora dei pasti, all'interno della cella. Dunque, affermando che lo spazio che ha avuto a disposizione fosse inferiore rispetto a quello designato dal comitato Europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti; che le condizioni già gravi per la ristrettezza dello spazio vivibile fossero aggravate dalla negazione della possibilità di svolgere attività lavorative all'interno dell'istituto; e

---

<sup>1</sup> Corte EDU, 16 luglio 2009, *Sulejmanovic vs. Italia*, ric. n. 22635/03.

<sup>2</sup> Il signor Sulejmanovic fu più volte condannato per questi reati tra il 1992 e il 1998.

<sup>3</sup> Il 4 luglio 2003, in virtù dell'articolo 34 della Convenzione.

<sup>4</sup> Articolo 3 Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo: "Nessuno può essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti."

che la sua condizione di uomo giovane e in buona salute non potesse attenuare la sofferenza di dover condividere per diciannove ore e mezzo al giorno uno spazio normalmente pensato per due persone e invece destinato a cinque; sosteneva che la sua detenzione al carcere di Rebibbia si configurasse inumana e degradante, pertanto contraria all'articolo 3 della Convenzione.

Il Governo fu invitato dunque dalla Corte a presentare documenti che potessero confermare o smentire la versione del signor Sulejmanovic. Il Governo si oppose alla critica del ricorrente e presentò<sup>5</sup> la documentazione riguardo la routine quotidiana dei detenuti, leggermente differente da quella presentata dal ricorrente<sup>6</sup>, in particolare dalle 8:30 alle 11 del mattino era prevista la passeggiata nel cortile, dalle 11:00 alle 13:00 i detenuti pranzavano chiusi nelle loro celle, dalle 13 alle 15 era di nuovo prevista una passeggiata nel cortile e dopo essere rientrati nelle celle, alle 18 i detenuti uscivano per recarsi alle docce, usufruire della sala da tennis tavolo dove potevano rimanere fino alle 18:50 per poi ritornare nelle celle. Inoltre il Governo sosteneva che non per l'intero periodo della carcerazione il ricorrente abbia dovuto dividere la cella con quattro o cinque persone, ma che per alcuni periodi la cella fosse condivisa con un numero inferiore di detenuti, precisamente due o tre<sup>7</sup>. Il Governo sottolineò come la detenzione del ricorrente nell'istituto penitenziario romano fosse stato breve, per un periodo totale di dieci mesi e venti giorni. E che proprio per la brevità del soggiorno le autorità carcerarie non hanno avuto la possibilità di adottare misure organizzative volte a soddisfare la richiesta di lavoro da parte del ricorrente. Per quanto riguarda invece la lamentela a proposito dello spazio personale insufficiente, il Governo fece notare che il CPT ha visitato sei volte le carceri italiane<sup>8</sup> tra cui quella di Rebibbia, nella quale si è recato solo una volta disponendo raccomandazioni marginali poiché il Comitato ritenne che le condizioni detentive generali fossero conformi ai principi della Convenzione. Il Governo tuttavia ammise che in seguito il sovraffollamento all'interno dell'istituto penitenziario in questione fosse aumentato in ogni caso senza raggiungere la soglia di gravità tale da portare alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU.

---

<sup>5</sup> In data 4 luglio 2008.

<sup>6</sup> Si veda paragrafo 11 della sentenza Sulejmanovic vs. Italia, ric. n. 22635/03.

<sup>7</sup> Si veda il paragrafo 17 della sentenza Sulejmanovic vs. Italia, ric. n. 22635/03.

<sup>8</sup> Tra il 1992 e il 2006.

## ***Le disposizioni nazionali e internazionali rilevanti***

Dopo aver ricevuto documentazione da entrambe le parti, la Corte per poter decidere in merito, prese in considerazione il diritto interno italiano. Precisamente l'articolo 6 della legge n.354 del 26 luglio 1975 dell'ordinamento penitenziario, chiamata svuota carceri, descrive come dovrebbero essere i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti. Questi devono avere sufficiente ampiezza, illuminazione e areazione sia naturale che artificiale, devono essere riscaldati in modo adeguato e dotati di servizi igienici rispettosi della privacy. Le camere da letto dovrebbero ospitare un solo detenuto ma qualora le particolari esigenze dell'istituto richiedano di collocare più persone all'interno della stessa cella durante la notte, dovranno essere effettuate delle scelte ponderate per decidere i soggetti in grado di condividere gli spazi. Le sbarre apposte alle finestre al fine di evitare la fuga, non devono ostacolare l'accesso alla luce e all'aria naturali; i servizi igienici devono essere forniti di acqua corrente, calda e fredda; dotati di lavabo e doccia<sup>9</sup>. Anche i testi internazionali parlano di come devono essere i locali destinati alla detenzione. In particolare in questa sentenza, la Corte prende in considerazione ciò che viene sostenuto nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole penitenziarie. I locali devono rispettare la dignità umana, la vita privata e i requisiti minimi in materia di sanità. Ogni locale deve essere sufficientemente luminoso, arieggiato e climatizzato in modo adeguato. Il diritto interno deve prevedere meccanismi che garantiscano il rispetto di questi requisiti minimi, anche in caso di sovrappopolazione. Secondo la Raccomandazione inoltre, bisogna sempre dividere durante la notte gli imputati dai detenuti condannati, i detenuti maschi dalle detenute femmine e i giovani adulti dai più anziani. La Corte ricorda anche che il CPT ha fissato a sette metri quadrati a persona la superficie minima auspicabile, ma la Corte non può fissare in modo definitivo e preciso lo spazio da destinare a ciascun detenuto. La mancanza di spazio può portare secondo la Corte, in base alla gravità, alla durata del periodo detentivo e alla possibilità o meno di svolgere attività fuori dalla cella, a violazione dell'articolo 3 della Convenzione oppure può essere compensata da altri fattori come la giusta illuminazione, il rispetto delle regole igieniche, la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo privato, la qualità del riscaldamento adeguato alle condizioni climatiche.

---

<sup>9</sup> Si vedano articolo 6 legge n. 354 del 26 luglio 1975 e articoli 6 e 7 del decreto del presidente della Repubblica n. 230 del 30 giugno 2000.

## ***Le conclusioni della Corte di Strasburgo***

Alla luce di tutto quanto preso in considerazione, la Corte, valutando che nel caso presentato dal signor Sulejmanovic egli era stato detenuto per oltre due mesi e mezzo in uno spazio personale di appena 2,70 metri quadrati, ritiene che una tale situazione abbia inevitabilmente comportato una sofferenza maggiore rispetto a quella normalmente apportata dalla detenzione, essendo lo spazio molto inferiore rispetto a quello auspicato dal CPT; per questo motivo ritiene la condizione di per sé costitutiva di un trattamento inumano e degradante, e riconosce dunque la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Mentre non porta alla violazione il periodo seguente<sup>10</sup>, nel quale il ricorrente dispose di spazi compresi tra i 3,24 e i 5,40 metri quadrati. La Corte infatti, osserva che il detenuto non ha mai lamentato problemi riguardo al riscaldamento o all'accesso dei servizi igienici. Stando ai documenti presentanti inoltre risulta che i detenuti avessero a disposizione otto ore e trenta minuti al giorno per svolgere attività fuori dalle celle, la metà delle quali potevano essere trascorse all'aria aperta. Per questi motivi, ossia disponendo di più di tre metri quadrati al giorno e ritenendo le complessive condizioni detentive rispettose dei diritti dei detenuti, la Corte dichiarò che questo periodo non portava a violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Al ricorrente fu dunque accordata una compensazione pecuniaria di 1.000 euro come risarcimento per il danno morale.

Questa sentenza ha una particolare importanza perché, come detto in apertura, rappresenta la prima condanna verso l'Italia per violazione dell'articolo 3 della Convenzione dovuta al sovraffollamento carcerario e verrà ripresa in altre sentenze simili, poiché il problema del sovraffollamento non verrà risolto dopo questa pronuncia ma al contrario diverrà strutturale, come si evince dalla sentenza *Torreggiani e altri vs. Italia* che diventerà appunto sentenza pilota, come adesso vedremo.

## ***La sentenza Torreggiani***

La sentenza in esame assume particolare importanza per il nostro Paese in quanto a seguito della pronuncia in merito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, le autorità governative hanno apportato delle modifiche al nostro ordinamento penitenziario al fine di porre rimedio al problema del sovraffollamento, che aveva ancora una volta portato l'Italia ad essere condannata per violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo.

---

<sup>10</sup> Da aprile 2003 fino alla scarcerazione.

## *Il caso*

La Corte Europea dei diritti dell'uomo si è pronunciata in data 8 gennaio 2013 sul ricorso presentato da sette persone detenute negli istituti penitenziari di Busto Arsizio<sup>11</sup> e Piacenza<sup>12</sup>. A causa dell'analogia delle doglianze e delle condizioni detentive, la Corte decise di analizzare i casi di questi due gruppi di detenuti in un'unica sentenza. I ricorrenti denunciavano in generale di aver occupato celle di 9 metri quadrati con altre due persone, disponendo dunque di uno spazio personale di 3 metri quadrati. Inoltre lamentavano un limitato accesso alle docce a causa della penuria di acqua calda e la mancanza di luce sufficiente dovuta alle barre metalliche apposte alle finestre.

Il magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia, accolse i reclami presentati da tre detenuti del carcere di Piacenza<sup>13</sup> che lamentavano le mediocri condizioni detentive e la violazione del principio della parità di condizioni fra i detenuti<sup>14</sup> e concluse, facendo riferimento sia ai principi sanciti dall'articolo 3 della Convenzione<sup>15</sup> sia alla sentenza *Sulejmanovic vs. Italia*, che i detenuti erano esposti a trattamenti inumani ed erano oggetto di discriminazione rispetto ad altri detenuti che godevano di maggiore spazio personale. Come già anticipato, i ricorrenti lamentavano la mancanza di spazio vitale, avendo dovuto condividere celle di nove metri quadrati con due persone disponendo dunque di soli tre metri quadrati a testa, spazio ulteriormente ridotto dalla presenza di mobilio. Inoltre sia nel carcere di Piacenza che di Busto Arsizio la penuria d'acqua calda era tale da limitare l'accesso alle docce a tre volte la settimana. Infine i ricorrenti di Piacenza denunciavano la presenza di sbarre metalliche apposte alle finestre che impedivano l'ingresso di adeguata quantità di luce e aria all'interno delle celle. Il Governo negò quanto sostenuto dai ricorrenti, generalmente affermando che le condizioni detentive non hanno mai raggiunto la soglia di gravità tale da violare l'articolo 3 della Convenzione. Riguardo all'istituto penitenziario di Busto Arsizio, il Governo ammise che fu aggiunto un terzo letto in varie celle a causa del sovraffollamento<sup>16</sup>, tuttavia sostenne che far condividere una stanza di 9 metri quadrati da tre persone non costituisce trattamento inumano e degradante. Infine sottolineò come il problema lamentato della penuria d'acqua fu prontamente risolto grazie all'adozione di un nuovo sistema di distribuzione idrica. Per quanto concerne invece il carcere di

---

<sup>11</sup> Nel carcere di Busto Arsizio era detenuti il sig. Torreggiani da novembre 2006 a maggio 2011, il sig. Bamba da marzo 2008 a giugno 2011 e il sig. Biondi da giugno 2009 a giugno 2011.

<sup>12</sup> Nel carcere di Piacenza erano detenuti il sog. Sela da febbraio 2009 ad aprile 2010, il sig. El Haili da febbraio 2008 a luglio 2010, il sig. Hajjoubi da ottobre 2009 a marzo 2011 e il sig. Ghisoni da settembre 2007- (in carcere al momento della sentenza).

<sup>13</sup> Tra cui il sig. Ghisoni.

<sup>14</sup> Principio garantito dall'articolo 3 della legge n. 345 del 1975 sull'ordinamento penitenziario.

<sup>15</sup> Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

<sup>16</sup> L'istituto penitenziario di Busto Arsizio, progettato per ospitare 297 persone, ospitava in data 8 febbraio 2011, 439 detenuti.

Piacenza, il Governo sostenne che tutte le celle hanno una superficie di undici metri quadrati, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti ed ammise che, per periodi limitati, fu aggiunto un terzo letto per far fronte al sovraffollamento. Il Governo sostenne che i ricorrenti non abbiano provato in modo sufficiente di aver avuto a disposizione meno di tre metri quadrati, inoltre essi potevano trascorrere quattro ore al giorno fuori dalle loro celle e due ore in più alle attività sociali. Infine, così come è avvenuto per l'istituto di Busto Arsizio, anche a Piacenza il problema della scarsità dell'acqua calda fu risolto prontamente, dando la possibilità ai detenuti di accedere alle docce quotidianamente.

### ***Le disposizioni nazionali e internazionali rilevanti***

Avendo a disposizione le versioni di entrambe le parti -i ricorrenti e il Governo- la Corte EDU prese successivamente in considerazione sia le norme italiane in materia di carcerazione sia i testi internazionali. Come già visto per la sentenza Sulejmanovic vs. Italia, cit., di particolare rilievo risulta l'articolo 6 della legge sull'ordinamento penitenziario<sup>17</sup> che descrive come devono essere i locali destinati alla detenzione secondo lo Stato italiano, in particolare devono essere sufficientemente illuminati, areati e riscaldati; tenuti in buono stato e rispettosi delle norme igienico sanitarie. Inoltre ai sensi dell'art. 35 della legge n.354 del 1975 i detenuti possono rivolgere istanze o reclami al magistrato di sorveglianza, al direttore dell'istituto penitenziario, agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena e al Ministero della Giustizia, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto e al Capo dello Stato. Secondo il Governo qualsiasi persona detenuta, in virtù dell'articolo 35 e 69 della legge n.354 può presentare un reclamo al magistrato di sorveglianza; ciò consentirebbe di ottenere decisioni vincolanti così da riparare la violazione dei diritti dei detenuti. Nel caso specifico però i ricorrenti sostengono la non effettività del ricorso dinanzi al magistrato di sorveglianza, poiché, contrariamente a quanto previsto dal Governo, le decisioni del magistrato non risultano di fatto vincolanti per le direzioni degli istituti penitenziari. Per cui affermano che il sistema italiano non offre nessuna via di ricorso in grado di risolvere il problema del sovraffollamento. La corte osserva che bisogna tener conto della natura del problema del sovraffollamento per poter valutare il funzionamento dei rimedi preventivi. Poiché in Italia questo rappresenta un problema strutturale e risultando le carceri di Piacenza e Busto Arsizio in particolare abbondantemente

---

<sup>17</sup> Legge n.354 del 26 luglio 1975.

sovraffollate, è semplice capire come mai gli istituti penitenziari non riescano a mettere in pratica le decisioni dei magistrati di sorveglianza.

Mentre a livello di disposizioni internazionali pertinenti, risultano di particolare rilievo i rapporti generali del Comitato Europeo per la Prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Secondo il CPT ogni attività e servizio all'interno del carcere è influenzato negativamente dal sovraffollamento che implica spazio ristretto e non igienico, mancanza di privacy, più violenza tra detenuti e personale. La qualità della vita si abbassa inevitabilmente tanto che il sovraffollamento potrebbe essere di per sé inumano o degradante. Di cruciale importanza per il benessere dei detenuti è garantire un programma soddisfacente di attività. Il CPT ritiene necessario assicurare ai detenuti la possibilità di trascorrere almeno 8 ore al giorno fuori dalla cella, occupati in attività significative e svolgere almeno un'ora di attività all'aria aperta. Queste attività devono essere permesse a tutti i detenuti inclusi quelli in isolamento disciplinare. Indispensabile è poi un facile accesso ai bagni e il mantenimento di buoni standard di igiene. Particolarmente allarmante viene ritenuta dal CPT la combinazione di sovraffollamento, regime povero di attività e inadeguato accesso al gabinetto o spazi per lavarsi. Il diritto interno deve prevedere dei meccanismi che garantiscano il rispetto delle condizioni minime degli alloggi, i quali devono essere dotati di finestre sufficientemente ampie affinché si possa leggere e lavorare alla luce naturale, luce artificiale conforme alle norme tecniche e un sistema d'allarme che permetta ai detenuti di contattare immediatamente il personale. Inoltre la cella deve essere condivisa unicamente se predisposta per l'uso collettivo e in ogni caso bisogna separare sempre durante la notte i detenuti imputati dai detenuti condannati, i detenuti maschi dalle detenute femmine e i detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani.

Il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti raccomanda ai governi degli Stati membri di prendere tutte le misure appropriate per fare fronte al problema del sovraffollamento. Le misure indicate dallo stesso CPT sono: prevedere la privazione della libertà solo per quei reati così gravi da rendere inefficace qualsiasi altra sanzione, depenalizzare alcuni tipi di reato e graduare le sanzioni in base alla gravità dell'illecito, ridurre al minimo la custodia cautelare, promuovere misure volte a ridurre la durata della pena. La liberazione condizionale è considerata come una delle misure più efficaci poiché riduce la durata della detenzione e contribuisce al reinserimento nella società del delinquente.

Infine la Corte EDU ha analizzato le misure adottate dallo Stato italiano per rimediare al problema del sovraffollamento. Il 13 gennaio 2010 il Presidente del Consiglio dei ministri dichiarò lo stato di emergenza per la durata di un anno a causa del sovraffollamento carcerario. Nel 2010 il numero di detenuti era di 67.961 e il tasso di sovraffollamento era del 151%. Per far fronte a questa situazione

straordinaria il Presidente del Consiglio nominò un commissario incaricato di elaborare un piano di intervento, il così detto Piano carceri. Tale piano prevedeva la costruzione di 11 nuovi istituti penitenziari e l'ampliamento di quelli esistenti. Ciò portava alla creazione di 9150 nuovi posti. Importanti furono inoltre le disposizioni straordinarie in materia di esecuzione delle pene. Infatti la legge n.199 del 26 novembre 2010 prevedeva in particolare che la pena detentiva non superiore a dodici mesi potesse essere scontata presso l'abitazione del condannato o altro luogo di accoglienza, salvo casi di delitti particolarmente gravi. Non ha avuto invece seguito la decisione del magistrato di sorveglianza di Lecce che accolse il reclamo di un detenuto che lamentava la condizione inumana della sua detenzione a causa del sovraffollamento, accordando un risarcimento pecuniario<sup>18</sup>. Il 13 aprile 2012, dopo che lo stato di emergenza era stato prorogato di due anni, il numero di detenuti scese a 66.585 e il tasso di sovraffollamento era pari al 148%. A distanza di due anni si ebbe dunque un leggero miglioramento.

## ***Le conclusioni della Corte di Strasburgo***

La Corte di Strasburgo, valutando le doglianze presentate dai sette ricorrenti, i documenti presentati dal Governo e dagli istituti penitenziari, le norme interne in materia di detenzione e le normative internazionali, inoltre compiacendosi degli sforzi fatti dalle autorità nazionali ma considerandoli in ogni caso insufficienti per la risoluzione del problema del sovraffollamento, dichiara che vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo e dunque condanna l'Italia per detenzione inumana e degradante. La corte infatti sostiene che i ricorrenti abbiano subito un danno morale che eccedeva l'inevitabile sofferenza causata dalla detenzione. Accorda così il risarcimento pecuniario ai detenuti, tenendo in considerazione il tempo che ciascuno di essi ha passato in condizioni detentive contrarie al rispetto dei loro diritti<sup>19</sup>. Inoltre la Corte EDU dichiarò che lo Stato italiano avrebbe dovuto, entro un anno a decorrere dalla pronuncia di questa sentenza, offrire ricorsi effettivi che offrissero riparazione adeguata in caso di sovraffollamento carcerario conformemente ai principi sanciti dalla Convenzione.

---

<sup>18</sup> Il ricorrente doveva trascorrere 19 ore al giorno in una cella di 11,5 metri quadrati condivisa con due persone, mal riscaldata e priva di acqua. Il magistrato aveva accordato un risarcimento di 220 euro.

<sup>19</sup> Vengono accordati 10.600 euro al sig. Torreggiani; 23.500 euro al sig. Bamba; 15.000 euro al sig. Biondi; 11.000 euro al sig. Sela; 15.000 euro al sig. El Haili; 12.000 euro al sig. Hajjoubi e al sig. Ghisoni. Più 1.500 ai sigg. Sela, El Haili, Hajjoubi e Ghisoni.

## ***La procedura di sentenza pilota e l'articolo 46***

Per la sentenza in esame, la Corte ha deciso di attivare la procedura di sentenza pilota. Questa decisione sorge dalla constatazione che il problema del sovraffollamento in Italia fosse diventato strutturale, poiché molti erano i ricorsi simili a quelli portati innanzi alla Corte di Strasburgo dai ricorrenti delle carceri di Piacenza e Busto Arsizio. L'articolo 46<sup>20</sup> pone l'obbligo per lo Stato di applicare le misure previste dalla Corte al fine di porre termine alla violazione dei diritti dei ricorrenti. Per facilitare l'attuazione delle sue sentenze, la Corte può decidere di attivare la procedura di sentenza pilota. Questa procedura consente di prendere in esame i problemi strutturali che portano alle violazioni e indicare le misure che lo Stato dovrà adottare per porvi rimedio. In questo modo lo Stato sarà anche portato a trovare dei rimedi per ogni caso individuale così da far venire meno l'aspetto di problema strutturale. La procedura di sentenza pilota è volta a facilitare la risoluzione più rapida ed effettiva di un malfunzionamento sistemico.

La Corte decide di applicare la procedura di sentenza pilota riscontrando il sovraffollamento in Italia come un problema strutturale, questo si evince sia dal numero crescente di ricorsi in questa materia che dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 2010 da parte del presidente del Consiglio. La Corte riconosce le misure messe in atto dallo Stato italiano per porre termine a questo problema, tuttavia il tasso di sovraffollamento continua ad essere elevato. In particolare propone di sostituire pene detentive con altre pene punitive e di ridurre al minimo la custodia cautelare dato che il 40% dei detenuti era sottoposto a questa condizione. In ogni caso non spetta alla Corte suggerire quali politiche penali intraprendere.

---

<sup>20</sup> “1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte sulle controversie nelle quali sono parti.” Articolo 46 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

## CAPITOLO 2

### *La sentenza Muršić vs. Croazia*

#### *Il caso*

La Corte Europea dei diritti dell'uomo si è espressa in data 20 ottobre 2016 riguardo a un ricorso presentato da un cittadino croato, il signor Muršić. Egli era stato condannato nel 2009 a due anni di reclusione per rapina a mano armata e nel 2010 a un anno per furto. Dopo aver tentato la fuga da una prigione di stato fu trasferito nel carcere di Bjelovar. Qui sosteneva di essere detenuto in uno spazio inadeguato facendo particolare riferimento all'articolo 3 della Convenzione. Esso lamentava di essere stato detenuto nella prigione di Bjelovar, in uno spazio inferiore ai tre metri quadrati per un periodo complessivo di cinquanta giorni, ventisette dei quali consecutivi, e per altri numerosi periodi non consecutivi in uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati. Oltre all'esiguità dello spazio, il ricorrente lamentava che le celle erano sporche, umide, e senza sedie e armadietti a sufficienza per ogni carcerato. L'area riservata ai servizi igienici non era completamente separata dallo spazio vitale<sup>21</sup>. Inoltre il regime di attività era descritto come particolarmente scadente in quanto non erano previsti sufficienti programmi educativi, lavorativi e di ricreazione. Le strutture per le attività all'esterno della cella erano inadeguate, così come inadeguate erano la nutrizione e l'igiene all'interno del carcere.

Il Governo sostiene al contrario che il detenuto ha avuto a disposizione in media all'interno del carcere di Bjelovar 3,59 metri quadrati e che ogni cella disponeva di finestre sufficientemente ampie da far entrare aria e luce naturali. Le celle erano provviste anche di luce artificiale e sistema di allarme per permettere un'immediata comunicazione dei detenuti con il personale in caso di bisogno. Tutte le celle avevano i bagni completamente separati dallo spazio vitale e disponevano di acqua potabile. Il Governo inoltre per avvalorare quanto sostenuto fornisce alla Corte una corposa documentazione che attesta sia le condizioni di vita all'interno dell'istituto penitenziario, sia lo stato della struttura. Dalla documentazione la Corte evince che le celle sono state costantemente rinnovate grazie a lavori di manutenzione<sup>22</sup>, i detenuti avevano la possibilità di fare la doccia tre volte a settimana. La qualità e la quantità del cibo veniva controllata da personale medico e nutrizionisti, venivano serviti tre pasti

---

<sup>21</sup> I servizi igienici distavano di mezzo metro dal tavolo.

<sup>22</sup> Svoltisi nel 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

al giorno che potevano essere consumati in cella o negli spazi comuni. I detenuti avevano la possibilità di muoversi liberamente fuori dalla cella al mattino e al pomeriggio ed erano previste due ore di esercizio all'aperto. Il Governo afferma che la prigione di Bjelovar dispone di un'area di ricreazione, situata nel cortile, che presenta una parte asfaltata e un prato<sup>23</sup>. I detenuti potevano disporre inoltre di una palestra, usufruibile sia al mattino che al pomeriggio, di un campo da badminton e un tavolo da ping-pong. Potevano prendere in prestito libri, film e guardare la televisione presente all'interno di ogni stanza. All'interno dell'istituto erano presenti anche delle stanze dedicate agli incontri tra coniugi. Venivano inoltre organizzate delle cerimonie religiose e i carcerati potevano avere contatti con associazioni culturali e religiose. Il Governo in particolare sostiene che il lavoro retribuito veniva offerto in base alle capacità economiche dell'istituto penitenziario, capacità al momento limitata a causa della crisi economica. In realtà una possibilità di lavoro all'interno del carcere c'era ma le autorità fanno notare alla Corte come il tentativo di fuga e il cattivo comportamento del ricorrente gli abbiano impedito di essere scelto per svolgerlo. Al ricorrente era permesso di vedere i suoi famigliari e parlare telefonicamente con loro per venti minuti a settimana<sup>24</sup>.

Il ricorrente nel marzo 2010 richiese di essere trasferito dalla prigione di Bjelovar a quella di Varaždin per motivi famigliari. In aprile lamentava il fatto che la sua richiesta fosse stata ignorata dato che non gli era mai stato concesso un incontro con un funzionario. A maggio il ricorrente reiterò la richiesta di trasferimento, spiegando che i suoi famigliari non potevano permettersi economicamente il viaggio per andare a trovarlo. Il Ministero della Giustizia respinse i ricorsi trovandoli infondati. Infatti sostenne che il signor Muršić aveva avuto sufficienti contatti con la famiglia, non aveva avuto lavoro perché non c'era l'opportunità all'interno del carcere, ha incontrato sette volte il direttore del carcere e venticinque volte altri responsabili dell'istituto infine il cibo era preparato sotto controllo di esperti.

In seguito alle lamentele, il giudice dell'esecuzione penale richiese un rapporto dettagliato all'amministrazione del carcere. Dopo aver ascoltato le due parti, concluse per il respingimento delle lagnanze del ricorrente classificandole come infondate.

---

<sup>23</sup> La superficie complessiva del cortile è di 305 metri quadrati.

<sup>24</sup> Il Governo ha sostenuto tutte le sue argomentazioni presentando documentazione, fotografie e piantine.

Il ricorrente si appellò dunque a un panel di tre giudici, i quali respinsero le accuse. Il ricorrente si rivolse allora alla Corte della Contea di Bjelovar<sup>25</sup>, alla Corte Costituzionale<sup>26</sup> e al Garante dei diritti dei detenuti<sup>27</sup>. Il Garante rispose che il ricorrente non aveva lavoro come altri novantadue carcerati perché non c'erano sufficienti opportunità; la cella era conforme agli standard igienici e costantemente rinnovata ma con grandezza sotto la soglia di legge<sup>28</sup>. In conclusione a giugno del 2012, la Corte Costituzionale dichiarò il reclamo del ricorrente come inammissibile in quanto manifestamente infondato.

## ***Le disposizioni del diritto interno prese in considerazione dalla Corte di Strasburgo***

Al fine di valutare il ricorso presentato dal signor Muršić, la Corte EDU esamina le leggi del diritto interno croato relative alla pena detentiva e alle condizioni che devono essere rispettate all'interno delle carceri nazionali. La Costituzione della Croazia sancisce il principio che nessuno deve essere soggetto a maltrattamenti<sup>29</sup> e che i detenuti devono essere trattati in modo umano e conformemente al rispetto della dignità<sup>30</sup>. L'intento principale della detenzione secondo la legge sull'esecuzione penale è quello di assicurare un trattamento umano e il rispetto della dignità dei detenuti, per preparare la persona al reinserimento in ottemperanza delle leggi e regole sociali<sup>31</sup>. Infatti i detenuti devono godere dei diritti sanciti dalla costituzione croata, dagli accordi internazionali e dalla legge sull'esecuzione penale<sup>32</sup>. Gli alloggi dei detenuti devono essere puliti, salubri, appropriati al clima, dotati di luce artificiale per permettere la lettura e devono rispettare gli standard metrici ossia almeno 4 metri quadrati e 10 metri cubi per prigioniero. I carcerati dovrebbero di regola alloggiare in celle singole, ognuno di essi deve avere un letto personale e devono passare del tempo negli spazi comuni insieme ad altri detenuti. L'acqua potabile deve essere accessibile a ognuno<sup>33</sup>. Il personale medico ha

---

<sup>25</sup> Lamentando di essere stato detenuto per sei mesi con 6 detenuti in una cella che misurava 17,13 metri quadrati; per un mese con 6 detenuti in una cella che misurava 17,13 metri quadrati e per altri sei mesi con 8 detenuti in una cella che misurava 17,13 metri quadrati.

<sup>26</sup> Lamentando la mancanza di spazio personale e la mancanza di possibilità di lavoro.

<sup>27</sup> Lamentando il mancato trasferimento in una prigione più vicina alla famiglia e le generali condizioni di detenzione.

<sup>28</sup> Enforcement of Prison Sentences Act che stabilisce come soglia minima di spazio vitale a testa 4 metri quadrati.

<sup>29</sup> Articolo 23 Costituzione

<sup>30</sup> Articolo 25 Costituzione

<sup>31</sup> Sezione 2 della legge sull'esecuzione penale

<sup>32</sup> Sezione 3.1 della legge sull'esecuzione penale

<sup>33</sup> Sezione 74 della legge sull'esecuzione penale

il compito di verificare la condizione dell'igiene personale<sup>34</sup>. Per quanto riguarda i pasti, ai detenuti devono essere serviti a intervalli regolari e la qualità e quantità del cibo deve soddisfare i requisiti nutrizionali e di igiene, inoltre devono essere adeguati all'età alla salute e alla natura del lavoro svolto dal detenuto<sup>35</sup>.

La Corte EDU ha tenuto conto anche dei report annuali del periodo tra il 2009 e il 2011, nei quali il Garante dei diritti dei detenuti croato, ha recepito il sovraffollamento come problema cruciale delle carceri nazionali, compresa quella di Bjelovar, insistendo sul bisogno di assicurare il rispetto dei diritti dei carcerati. Nel 2014 la Corte Costituzionale ha riconosciuto il problema del sovraffollamento e ha dato ordine alle autorità competenti di mettere in atto misure proattive al fine di assicurare condizioni adeguate di detenzione. In particolare le autorità devono assicurare che ogni detenuto abbia un proprio letto individuale, disporre di almeno 3 metri quadrati e la superficie deve avere ampiezza sufficiente per permettere alle persone di muoversi liberamente tra il mobilio. Il Governo croato ha attivato un piano per il miglioramento delle carceri<sup>36</sup> dal 2009 al 2014 che prevedeva la costruzione di nuove prigioni con la creazione di 2072 nuovi posti, l'assunzione di un maggior numero di personale e l'intensificazione della formazione ad esso fornita.

## ***Le disposizioni internazionali rilevanti***

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha preso in considerazione le disposizioni di vari organi e comitati internazionali che si sono pronunciati riguardo a come dovrebbero essere le condizioni detentive a livello sovranazionale. Molte disposizioni previste da questi istituti sono simili anche se purtroppo nonostante le consistenti prese di posizioni e i numerosi documenti redatti, non si è ancora giunti ad uno standard universalmente riconosciuto ma soprattutto tassativamente rispettato, lasciando di fatto grande incertezza in materia. Il rischio è quello di giudicare in modo diverso situazioni uguali oppure di non capire in certi casi l'effettiva gravità delle condizioni detentive. Gli organi di maggiore rilievo in materia che la Corte EDU ha in varie sentenze consultato sono il CPT, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, il Comitato Europeo sui problemi della criminalità.

---

<sup>34</sup> Sezione 76 della legge sull'esecuzione penale

<sup>35</sup> Sezione 78 della legge sull'esecuzione penale

<sup>36</sup> Action Plan for the Improvement of the Prison System of the Republic of Croatia

Andremo dunque a vedere nel dettaglio cosa questi ed altri organi sostengono in materia di reclusione e condizioni detentive.

Importanti nell'ambito del sovraffollamento sono le disposizioni del Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura e trattamenti inumani e degradanti (CPT), che abbiamo già analizzato approfonditamente nel primo capitolo. Riferendoci al caso in analisi, il CPT visitò gli istituti penitenziari croati quattro volte dal 1998 al 2012 e nonostante abbia riconosciuto l'impegno delle autorità croate al fine di migliorare il sistema carcerario<sup>37</sup>, sottolinea come l'ampliamento delle prigioni e la creazione di nuovi posti non rappresenta una soluzione a lungo termine del problema del sovraffollamento come invece potrebbero fare le politiche volte alla limitazione degli ingressi nelle carceri di nuovi delinquenti, sostituendo la pena detentiva con lavori socialmente utili oppure sistemi di vigilanza.

Anche le raccomandazioni del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in materia degli standard minimi da applicare nelle prigioni<sup>38</sup>, riprendono molti dei concetti sviluppati dal CPT. I carcerati devono godere di diritti e rispetto della loro dignità umana, le restrizioni poste ai detenuti devono essere il minimo necessario e la vita all'interno del carcere deve essere simile agli aspetti della vita in società. Le celle devono essere pulite, rispettose della dignità umana, della privacy e avere sufficiente illuminazione e ventilazione. Ogni cella deve essere provvista di un sistema di allarme per permettere ai detenuti di contattare il personale in caso di bisogno. Ogni carcerato dovrebbe, se le condizioni dell'istituto lo permettono, dormire in celle singole; in ogni caso possono condividere la stanza solo persone in grado di condividere gli spazi senza minacciare l'incolumità altrui. Il Comitato sostiene tuttavia che devono sempre essere separati i detenuti imputati da quelli condannati, i maschi dalle femmine e i detenuti giovani adulti dai detenuti più anziani. Ogni carcerato deve avere libero accesso al bagno, poter fare la doccia almeno due volte a settimana a una temperatura conforme al clima. Importanti sono le attività come sport, giochi, interessi culturali. Le autorità penitenziarie devono avere particolare riguardo per i condannati infatti oltre a tutte le misure che vanno applicate ad ogni prigioniero, devono mettersi in pratica misure che guidino questi soggetti verso un modo di vivere responsabile. Già la detenzione è una punizione, non devono esserci ulteriori sofferenze. Le sentenze dei condannati dovrebbero prevedere il lavoro, percorsi educativi e altre attività che siano funzionali alla preparazione per la futura liberazione. Il comitato sostiene che sia molto importante

---

<sup>37</sup> Si veda sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Muršić v. Croazia*, paragrafo II Relevant domestic law and practice, sezione B Relevant practice; si veda inoltre paragrafo III Relevant international materials (d) reports concerning Croatia.

<sup>38</sup> European Prison Rules del 1987 e poi aggiornata nel 2006.

mettere in pratica misure che rispettino la dignità umana dei detenuti poiché ciò si iscrive in quello che è lo scopo ultimo della detenzione, ossia la rieducazione.

Il Comitato dei Ministri sostiene che combattere il sovraffollamento dovrebbe rientrare in una politica volta a limitare i crimini, rafforzare la pubblica sicurezza, personalizzare le pene e favorire il reinserimento nella società del delinquente. Per cercare una soluzione al sovraffollamento, vengono presentati alcuni principi base. Innanzitutto la carcerazione dovrebbe essere considerata come ultima possibilità, quindi essere prevista solo per i reati più gravi; la costruzione di nuove carceri e l'ampliamento di quelle già esistenti dovrebbero essere solo una misura eccezionale poiché non permettono di risolvere il problema a lungo termine, le autorità statali dovrebbero piuttosto optare per la depenalizzazione di certi tipi di reati. Per evitare un eccesso di sovraffollamento, dovrebbe essere fissato per ogni istituto penitenziario, il numero massimo di detenuti che può ospitare e dove si verifica la condizione di sovraffollamento deve essere prestata ancora maggiore attenzione al rispetto della dignità umana, all'applicazione di trattamenti positivi e all'osservanza delle regole. Secondo l'European Prison Rules, particolare attenzione va prestata allo spazio personale, alle condizioni igieniche, alla qualità e quantità del cibo e alla possibilità di svolgimento di esercizi all'aperto. Le misure che potrebbero contrastare alcune delle conseguenze negative del sovraffollamento sono un maggior contatto tra i detenuti e i famigliari, il rafforzamento della semi libertà, dei congedi penitenziari e la detenzione in istituti diversi dalle carceri. La libertà condizionale viene considerata come la misura più efficiente sia per contrastare il sovraffollamento sia per facilitare il reinserimento nella società dei detenuti.

Di rilievo in ambito carcerario è anche ciò che il Comitato Europeo sui problemi della criminalità del Consiglio d'Europa, riferendosi all'European Prison Rules, afferma riguardo allo scopo dell'adeguata condizione di detenzione. La parte più rilevante del commento riguarda la Regola 18 che include nuovi elementi. Ad esempio la regola 18.3 prevede che il

Governo debba dichiarare, attraverso una legge nazionale, uno specifico standard di detenzione. Questo deve rispettare la dignità umana, le norme igieniche e sanitarie. Il CPT indica come norma minima 4 metri quadrati per persona all'interno di celle multiple e 6 metri quadrati per le celle singole nonostante consideri ottimale almeno 9 metri per le celle singole. In ogni caso per decidere la metratura adatta è necessario considerare anche il numero di ore che i detenuti passano fuori dalle celle. Altra regola importante sulla quale il Comitato Europeo si sofferma è la numero 25 che sottolinea come le autorità carcerarie devono concentrarsi non su un solo aspetto della detenzione ma sull'intero regime carcerario e verificare che rispetti la dignità umana.

Oltre alle già enunciate regole internazionali in materia di detenzione, importanti sono anche quelle previste dalle Nazioni Unite in un documento redatto dall'Assemblea Generale<sup>39</sup>, che definisce quelli che sono i principali standard globali per il trattamento dei detenuti. In particolare l'ONU sostiene che nessun prigioniero deve essere soggetto a tortura o trattamento crudele inumano o degradante. Lo scopo primario della detenzione è, secondo quanto sostenuto nel documento, la sicurezza della società e ciò è possibile solo se il periodo di reclusione viene sfruttato per assicurare la reintegrazione dei detenuti all'interno della società, limitando il più possibile la recidiva. Per questo devono essere messe a disposizione varie attività come l'educazione, il lavoro, attività morali e spirituali. Di grande importanza sono, come per gli altri organismi internazionali, le condizioni delle celle e più in generale delle strutture penitenziarie. Queste devono rispettare le norme igieniche, essere sufficientemente illuminate e ventilate, ai detenuti deve essere data la possibilità di lavorare ed essere impegnati in varie attività ricreative; il cibo deve essere adeguato alle esigenze nutritive di ogni persona. Importanza va data anche al comportamento che i detenuti mantengono durante la reclusione tanto che alcune volte potrebbero essere concessi dei privilegi col fine di incoraggiare la buona condotta e sviluppare un senso di responsabilità.

Infine la Corte EDU ha posto attenzione anche a quanto osservato dal Comitato

Internazionale della Croce Rossa (ICRC) in un documento del 2005<sup>40</sup> cioè che non esiste uno modello universale per quanto riguarda gli spazi della detenzione, tuttavia si sono sviluppati degli standard nazionali che però differiscono di molto. In alcuni paesi viene concesso più spazio ai detenuti in attesa di giudizio, in altri alle donne oppure ai giovani rispetto agli adulti.

Secondo l'ICRC le stanze condivise dovrebbero essere di almeno 3,4 metri quadrati per persona, compresi i servizi igienici e i letti a castello. In ogni caso dare peso unicamente alla metratura delle celle non è corretto, non permette di comprendere le reali condizioni di detenzione. È quindi necessario valutare anche i bisogni specifici dei singoli carcerati, delle opportunità di svolgere esercizio fisico, attività ricreative o lavorative e di incontrare i parenti. Ovviamente più tanto è il tempo trascorso nelle celle più dovrà essere rigido il rispetto della metratura standard.

---

<sup>39</sup> The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 29 settembre 2015.

<sup>40</sup> Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons. Pubblicato per la prima volta nel 2005 e aggiornato nel 2012.

## ***L'esaurimento dei ricorsi interni***

Il governo sostiene che il ricorrente non abbia esaurito i rimedi interni, non abbia fornito i dettagli della presunta inadeguatezza della sua detenzione oltre a non aver citato le disposizioni della Convenzione e della Costituzione che secondo lui sono state violate.

Il ricorrente al contrario sostiene di aver esaurito i ricorsi interni e di essersi specificatamente riferito alla sezione 74 dell'Enforcement Prison Sentences Act che garantisce un minimo di 4 metri quadrati di spazio personale, condizione non rispettata nei suoi confronti. Infatti nel carcere di Bjelovar sostiene di essere stato detenuto per molte volte non consecutive in uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati, per un totale di cinquanta giorni e per altri periodi, sempre non consecutivi, in uno spazio compreso tra i tre e i quattro metri quadrati. Ha inoltre sottolineato le scarse condizioni igieniche, la malnutrizione, la mancanza della possibilità di lavorare e un insufficiente regime di attività all'interno dell'istituto penitenziario; riferendosi per queste condizioni all'articolo 3 della Convenzione.

La Corte dichiara che il ricorrente ha esaurito i ricorsi interni e che dinanzi alla Corte Costituzionale si sia riferito, seppur in modo conciso, al problema del sovraffollamento, riferendosi come sottolineato dal ricorrente stesso, alla sezione 74 dell'EPSA. Per questo la Corte sostiene che l'obiezione del Governo riguardo al mancato esaurimento dei ricorsi interni è da respingere.

## ***La questione dello spazio vitale minimo e detenzione inumana***

Poiché il punto cruciale del ricorso dinanzi alla Camera è lo scarso spazio personale, questa per valutare se si sia effettivamente verificata la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, si rifà ad un'altra sentenza concernente il sovraffollamento. Nella sentenza *Ananyev e altri c. Russia*, la Camera sosteneva che per decidere se la detenzione violi i principi dell'articolo 3 della Convenzione bisogna considerare tre aspetti: primo, ogni detenuto deve avere un letto singolo; secondo, ogni detenuto deve avere a disposizione almeno tre metri quadrati di superficie; terzo, la superficie complessiva della cella deve permettere ai detenuti il libero movimento tra il mobilio. L'assenza di uno di questi tre punti crea una forte presunzione della violazione dell'articolo 3. In particolare crea forte presunzione

la detenzione in uno spazio minore di tre metri quadrati. In alcune circostanze però questa presunzione può venir meno se si verificano altri fattori positivi che compensano la restrizione dello spazio.

Infatti, come si può notare nel caso di Muršić, la Camera osserva che lo spazio personale del detenuto è stato, occasionalmente e per brevi periodi non consecutivi, inferiore ai tre metri quadrati, tuttavia la cella era sufficientemente ventilata e illuminata da aria e luce naturali e dotata di acqua potabile. Ogni detenuto aveva il proprio letto personale, poteva muoversi liberamente fuori dalla cella per tre ore al giorno ed essere impegnato in varie attività, e aveva la possibilità di accedere al servizio di biblioteca dell'istituto. Cosa molto importante, i detenuti potevano muoversi liberamente senza impedimenti tra il mobilio all'interno della cella. Considerando dunque che il detenuto aveva avuto sufficiente libertà al di fuori della cella, la Camera concluse che non si fosse raggiunta, nel caso specifico del ricorrente, la gravità necessaria per poter decretare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Il ricorrente riguardo alla questione dello spazio vitale minimo invece, lamenta che egli è stato carcerato in meno di 3 metri quadrati diverse volte per periodi non consecutivi per un totale di cinquanta giorni, ventisette dei quali furono consecutivi; il ricorrente non considera questo lasso temporale come breve ed occasionale. Ritiene inoltre che uno spazio inferiore ai tre metri quadrati in una cella multipla costituisca violazione della Convenzione dal momento che lo standard fissato dal CPT è di 4 metri quadrati a testa in celle multiple. Lamenta inoltre altri periodi di detenzione compresi tra i tre e i quattro metri quadrati. Egli sottolinea come i servizi igienici non dovrebbero essere computati nella metratura della cella. Per l'intero periodo della detenzione nel carcere di Bjelovar sostiene di aver avuto a disposizione solo 2,25 metri quadrati. Inoltre non ha avuto accesso sufficiente alle attività educative e non ha avuto la possibilità di lavorare. Il movimento al di fuori delle celle si limitava a tre ore al giorno<sup>41</sup>. Secondo il ricorrente quindi il Governo non era stato in grado di fornire prove sufficientemente valide per provare l'efficacia delle contromisure messe in atto per controbilanciare l'estrema mancanza di spazio personale.

Il governo ribatte sostenendo che il reclamo presentato dal ricorrente è stato attentamente esaminato dal giudice dell'esecuzione penale che ha visitato il carcere ben dodici volte, non trovando alcun elemento che potesse violare il suo diritto ad adeguate condizioni di detenzione. La sentenza è stata riesaminata e confermata da un panel di tre giudici; in seguito anche il garante dei diritti dei detenuti ha valutato la situazione, notando che il carcere di Bjelovar era stato in realtà più volte ristrutturato. Il Governo sostiene dunque che il sovraffollamento presente nell'istituto penitenziario non può essere considerato così grave da portare alla violazione della Convenzione.

---

<sup>41</sup> Dalle 16 alle 19.

## *Le conclusioni della Corte di Strasburgo*

Il caso Muršić non viene considerato strutturale. La Corte nota che le condizioni di detenzione illustrate dal Governo sono supportate da corposa documentazione, che oltretutto non è stata contestata dal ricorrente. Grazie ai vari dossier si evince che il signor Muršić è rimasto per un anno e cinque mesi nel carcere di Bjelovar; durante questo periodo ha vissuto in celle che avevano una metratura compresa tra i 3 e i 6.67 metri quadrati. La restrizione di spazio personale si è dunque verificata solo nei periodi non consecutivi denunciati<sup>42</sup>. Il ricorrente lamenta sia la detenzione in uno spazio inferiore ai tre metri quadrati per un periodo di cinquanta giorni non consecutivi compreso però un periodo di ventisette giorni consecutivi; sia un periodo non consecutivo compreso tra 3 e 4 metri quadrati. In ogni caso i periodi nei quali lo spazio personale è sceso sotto i tre metri non possono essere ignorati, anzi la Corte sostiene che creano una forte presunzione di violazione dell'articolo 3 e dunque deve valutare se si verificano fattori che possono far cadere questa forte presunzione. La Corte decide quindi di esaminare separatamente queste due condizioni.

Periodo di detenzione in meno di tre metri quadrati: la Corte nota che la riduzione di spazio sotto i tre metri si è verificata per un periodo temporale piuttosto breve, cinquanta giorni. Il problema sorge soprattutto perché ventisette di questi cinquanta giorni furono consecutivi; giorni nei quali il detenuto disponeva solamente di 2.62 metri quadrati. La Corte si domanda perciò se ventisette giorni consecutivi possano essere considerati come brevi e trascurabili. La Corte infine sostenne che durante i ventisette giorni di detenzione in 2.62 metri quadrati le condizioni del ricorrente sono andate oltre la normale sofferenza derivante dalla carcerazione portando quindi alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione. In riferimento agli altri periodi, potendo la forte presunzione essere avallata da fattori compensatori, la Corte deve prendere in considerazione la sufficiente libertà di movimento e di attività significative fuori dalla cella e le generali condizioni di detenzione. La prova che queste condizioni si siano verificate all'interno dell'istituto penitenziario e che il ricorrente ne abbia usufruito, deve essere data dal Governo, il quale afferma che i detenuti erano liberi di muoversi fuori dalla cella sia al mattino che al pomeriggio, potevano usare le strutture interne ed esterne dell'istituto, potevano svolgere due ore al giorno di allenamenti all'aria aperta. Quanto affermato è stato inoltre supportato con foto, piantine e altra documentazione<sup>43</sup>. La corte notando non solo che il ricorrente aveva tentato di contestare le dichiarazioni del Governo in modo generico ma anche che la

---

<sup>42</sup> In questi periodi non consecutivi ha vissuto un giorno in 2,62 metri quadrati, tre giorni in 2,62 metri quadrati, ventisette giorni in 2,62 metri quadrati, tre giorni in 2,55 metri quadrati, otto giorni in 2,55 metri quadrati, tre giorni in 2,62 metri quadrati, tre giorni in 2,62 metri quadrati, due giorni in 2,62 metri quadrati.

<sup>43</sup> La documentazione presentata dal governo reale agli anni 2007, 2010 e 2011.

documentazione presentata dal Governo risaliva a prima ancora che il ricorso venisse presentato, dichiara che non c'è motivo di dubitare dell'autenticità del materiale. Grazie a questa documentazione la Corte nota che il ricorrente aveva la possibilità di svolgere esercizio fisico all'aria aperta per due ore al giorno<sup>44</sup>, il cortile ha una superficie di 305 metri quadrati e include sia giardini che parti asfaltate per permettere una protezione in caso di maltempo, presenta varie attrezzature per le attività ricreative, un campo da basket, una palestra e un tavolo da ping-pong. Il detenuto aveva la possibilità di muoversi liberamente fuori dalla cella per tre ore al giorno usufruendo dei vari servizi a disposizione nell'istituto, poteva guardare la televisione o prendere in prestito i libri. In sostanza il ricorrente non era lasciato languire nella sua cella. Il cibo servito regolarmente tre volte al giorno era supervisionato da esperti e dottori, e questo risultava adeguato; i detenuti avevano libero accesso ai servizi igienici e la possibilità di fare la doccia tre volte a settimana.

L'istituto penitenziario di Bjelovar era costantemente rinnovato. Un'ulteriore fattore che avvalorava la veridicità di quanto sostenuto dal Governo è il comportamento del ricorrente. Egli infatti si contraddice più volte accusando prima che le sedie e gli armadietti all'interno della cella non fossero sufficienti per ogni detenuto, in seguito affermando che i detenuti non potevano muoversi liberamente a causa dell'ingombro del mobilio. Afferma che i servizi non sono completamente separati dal resto della cella ma le foto presentate dal Governo mostrano che le due zone sono in realtà divise.

In conclusione la Corte ritiene che il signor Muršić sia stato detenuto in condizioni generalmente appropriate. Con riferimento ai periodi non consecutivi di detenzione in spazio inferiore ai tre metri quadrati, la Corte sostiene che il Governo sia riuscito a confutare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione perché i periodi oltre ad essere non consecutivi sono brevi e trascurabili e durante questi momenti al detenuto era accordata la possibilità di muoversi liberamente fuori dalla cella e svolgere attività significative. Per questi motivi, la detenzione seppur non perfettamente adeguata per quanto riguarda lo spazio personale non raggiunge la gravità necessaria per configurare la detenzione come inumana e degradante e dunque dichiarare la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Secondo la Corte costituisce invece violazione dell'articolo 3 il periodo consecutivo di ventisette giorni nel quale il detenuto ha avuto uno spazio vitale inferiore ai tre metri quadrati, in quanto ventisette giorni consecutivi non possono essere considerati come brevi e trascurabili. Mentre i periodi trascorsi tra i tre e i quattro metri quadrati<sup>45</sup> non vengono considerati dalla Corte come lesivi dell'articolo 3 della Convenzione.

---

<sup>44</sup> Rispetta gli standard imposti dalle norme interne croate in materia di detenzione e dal CPT.

<sup>45</sup> Il detenuto ha avuto a disposizione tra i 3.38 e i 3.56 metri quadrati.

La corte sostiene che nel caso in cui si verifichi la violazione dell'articolo 3 e dunque il detenuto sia sottoposto a trattamento inumano o degradante, il solo riconoscimento della violazione non può porre rimedio al danno subito ma è necessario un risarcimento. Inoltre ritiene che la lunghezza del periodo nel quale il detenuto è stato sottoposto a trattamento inumano o degradante sia rilevante al fine di determinare della dimensione del danno morale arrecato<sup>46</sup>.

Nel caso in considerazione il risarcimento pecuniario viene stabilito della cifra di 1000 euro per i danni morali subiti dal ricorrente, la Corte accorda questa cifra che è inferiore a quella richiesta dal ricorrente poiché non può non tenere conto degli sforzi fatti dalle autorità croate per alleviare il problema del sovraffollamento.

### ***Le considerazioni dalla Corte riguardo alle condizioni detentive***

La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quando deve pronunciarsi su casi come quello appena analizzato, fa particolare riferimento all'articolo 3 della Convenzione che proibisce la tortura o i trattamenti e le pene inumane e degradanti. Per arrivare alla violazione dell'articolo 3, le condizioni detentive devono raggiungere una certa soglia di gravità e questa va valutata prendendo in considerazione tutti gli aspetti della vita in carcere come la durata del trattamento, gli effetti fisici e psichici che la situazione ha comportato sul detenuto, il sesso, l'età e le condizioni di salute della vittima. Solitamente crea violazione il trattamento che provoca danni fisici o forte sofferenza fisica o mentale. Sono considerati degradanti il mancato rispetto della dignità umana, suscitare sentimenti di paura, far cedere fisicamente o mentalmente una persona. In particolare per quanto riguarda la questione del sovraffollamento, la Corte di Strasburgo tiene presente tre principi fondamentali per stabilirne la gravità: il primo, la questione dello spazio minimo vitale secondo l'articolo 3 della Convenzione, il secondo è se alloggiare in uno spazio inferiore ai 3 metri quadrati porti di per sé alla violazione della Convenzione oppure crei forte presunzione, il terzo consiste nel valutare quali fattori possono eventualmente compensare lo scarso spazio personale.

---

<sup>46</sup> Così è avvenuto nella sentenza *Ananyev e altri c. Russia, Torreggiani e altri c. Italia*.

In riferimento allo spazio vitale minimo, la Corte ha più volte sottolineato come non le sia possibile stabilire in modo definitivo e univoco il numero di metri quadrati da destinare ad ogni detenuto, anche se in varie sentenze pilota ha stabilito come minimo spazio vitale tre metri quadrati di superficie per detenuto in celle multiple. Piuttosto, altri fattori come la durata della detenzione in determinate condizioni, la possibilità di svolgere esercizi all'aria aperta e le condizioni fisiche e mentali del tenuto sono importanti per stabilire se sia avvenuta o meno la violazione.

In alcuni casi la Corte ha sostenuto che la detenzione sotto i 3 metri quadrati portasse a una violazione tanto grave da costituire trattamento inumano e degradante<sup>47</sup>. Se invece lo spazio è compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati, la detenzione viola l'articolo 3 se si presentano anche altri fattori aggravanti, la Corte deve dunque valutare la possibilità di svolgere attività all'aria aperta, l'accesso all'aria e luce naturali, la possibilità di usufruire di servizi igienici che rispettino la privacy e le norme sanitarie e igieniche. Analizzando varie sentenze della Corte EDU si può notare che molte volte ha fissato come soglia minima per lo spazio vitale 3 metri quadrati di superficie per detenuto.

Il compito della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo in questo ambito è stabilire, caso per caso, se sia avvenuta o meno la violazione della Convenzione, facendo particolare attenzione per tutti i casi in cui lo spazio scende al di sotto dei 4 metri quadrati. La Corte sostiene che i servizi igienici non devono essere computati nell'area complessiva della cella, il mobilio va invece incluso; la questione più importante da valutare è se i detenuti abbiano la possibilità di muoversi normalmente all'interno della cella. Questo principio viene più volte ribadito nella sentenza *Muršić*.

La Corte ha sviluppato diversi approcci rispetto alla detenzione in spazio inferiore ai tre metri quadrati. In alcuni casi<sup>48</sup> la Corte EDU ha decretato che ciò portasse di per sé alla violazione dell'articolo 3. In altri casi<sup>49</sup> la restrizione dello spazio portava a violazione, e gli altri fattori concernenti le condizioni detentive portavano ad un aggravamento della violazione; infine un altro approccio consiste nella forte presunzione di violazione dell'articolo 3. Quando si ha sovraffollamento la Corte verifica che ogni detenuto abbia un proprio letto individuale, abbia almeno 3 metri quadrati a disposizione e che l'intera superficie permetta ai detenuti il libero movimento all'interno della cella; l'assenza di uno di questi tre elementi porta alla forte presunzione che le condizioni di detenzione si configurino come trattamento inumano e degradante. Spetta al Governo dimostrare che esistono fattori in grado di compensare l'insufficienza dello spazio; la Corte poi valuterà se si può considerare confutata. Per valutare se c'è violazione dell'articolo 3 della Convenzione, la Corte sostiene che non si possa

---

<sup>47</sup> Si veda *Ananyev e altri c. Russia*, *Varga e altri c. Ungheria*, *Orchowski c. Polonia*.

<sup>48</sup> Es. caso *Sulejmanovic c. Italia*

<sup>49</sup> Es. caso *Torreggiani e altri c. Italia*

semplicemente calcolare la metratura della cella ma bisogna tener conto delle condizioni generali. La Corte deve decidere quali sono gli aspetti più importanti che possono far venire meno la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Innanzi tutto bisogna valutare se la riduzione dello spazio è occasionale e trascurabile, tuttavia, nonostante la lunghezza del periodo detentivo sia uno dei fattori più rilevanti per capire la gravità dell'umiliazione e della sofferenza subita, la brevità e la trascurabilità non possono da sole essere considerate come condizione sufficienti ad alleviare la violazione; altri fattori devono essere cumulativamente presenti ossia una sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e una serie di attività significative, strutture detentive adeguate e assenza di ulteriori condizioni negative.

Nel caso lo spazio sia compreso tra i 3 e i 4 metri quadrati, la Corte sostiene ci sia violazione se oltre alla restrizione dello spazio detentivo si presenta un'accumulazione di altri fattori che provocano inadeguato accesso all'esercizio all'aria aperta, alla luce e all'aria naturali, alla ventilazione, alla temperatura adatta, alla possibilità di accedere ai servizi igienici in modo privato e al rispetto delle regole sanitarie.

Se invece lo spazio a disposizione del carcerato è maggiore ai quattro metri quadrati, la Corte deve valutare altri aspetti e non quello della metratura, per verificare se la detenzione risulta inumana o degradante.

La corte riprende inoltre i principi sanciti dal CPT riguardo alla necessità di accordare ad ogni detenuto, qualunque sia la sua pena, almeno un'ora di esercizio all'aria aperta al giorno che sia preferibilmente parte di un più ampio programma di attività da svolgere fuori dalle celle.

### ***La dissenting opinion del giudice Paulo Pinto De Albuquerque***

Il giudice Paulo Pinto non concorda con la Corte riguardo alle conclusioni del caso Muršić e più in generale con il metodo che la Corte di Strasburgo utilizza per valutare se la detenzione può essere considerata inumana e degradante. Egli sostiene infatti che la maggior parte degli istituti penitenziari e dei Governi puntano ad aggirare il carattere assoluto dell'articolo 3 della Convenzione sfruttando il fatto che la Corte, per decretare se la condizione detentiva violi o meno la Convenzione, tenga in considerazione vari aspetti della vita all'interno delle carceri e delle condizioni della struttura stessa. Il giudice sostiene che gli effetti negativi cumulativi come l'insufficienza di attività da svolgere fuori

dalle celle e le cattive condizioni possono essere considerati come trattamenti inumani e degradanti nonostante la giusta metratura della cella mentre non condivide il principio sostenuto dalla Corte che effetti positivi cumulativi possono avallare l'insufficienza dello spazio e dunque far venire meno la violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Pinto De Albuquerque afferma che anche se il detenuto ha a disposizione sufficiente spazio vitale ma si presentano condizioni inadeguate come penuria di luce, aria, ventilazione e altri aspetti negativi, si ha comunque trattamento inumano e degradante. Il giudice considera importante la questione dello spazio poiché deve essere visto come elemento utile al fine del reinserimento nella società del detenuto, che è poi lo scopo ultimo della pena detentiva. La mancanza di igiene e della possibilità di svolgere significative attività ricreative, educative e lavorative sia fuori dalle celle che all'aria aperta porta inevitabilmente ad un peggioramento della vita all'interno del carcere. Pinto De Albuquerque osserva infatti che considerare fattori quali l'accesso all'aria e alla luce naturale, un giusto regime alimentare, corretta osservanza delle norme igieniche e nutritive fa venire meno il rispetto del carattere assoluto dell'articolo 3 della Convenzione portando ad una situazione precaria e pericolosa. In tempo di crisi economica il rispetto della dignità umana diventa ancora più importante e affinché ciò avvenga sono necessarie delle regole chiare. Secondo quanto sostiene il giudice, i fattori che la maggior parte considera compensativi, vanno contrariamente valutati come normali condizioni all'interno di una prigione. In sostanza la maggioranza degli istituti penitenziari e dei governi considerano fattori che dovrebbero essere normalmente sempre presenti, come fattori compensativi di estreme carenze di spazio personale. Normali condizioni detentive vengono considerate come riparatorie di anormali privazioni di spazio. Seguendo questo ragionamento però, secondo il giudice Pinto De Albuquerque, solo degli eccezionali aspetti positivi dovrebbero essere considerati compensativi delle situazioni negative; pensiero che in ogni caso rifiuta per le motivazioni sopra enunciate. E in ogni caso non è neanche la logica seguita dalla dottrina poiché non viene richiesto nessun elemento compensatorio straordinariamente positivo per porre rimedio a condizioni detentive suscettibili di violare l'articolo 3 della Convenzione.

Nel caso specifico della sentenza *Muršić* contro Croazia, il ricorrente ha passato più dei due terzi della pena in celle sovraffollate<sup>50</sup>. Il giudice non comprende come si possa considerare il tempo passato dal ricorrente in meno di tre metri quadrati, che corrisponde ad un quinto dei giorni complessivi trascorsi in carcere, una riduzione breve, occasionale e trascurabile dello spazio minimo vitale. Situazione ulteriormente aggravata dal fatto che il diritto interno croato stabilisce in materia di metratura delle celle, in conformità a quanto sostenuto dal Consiglio Europeo, che ogni detenuto disponga di almeno 4 metri quadrati in celle multiple. Inoltre Pinto De Albuquerque evidenzia che

---

<sup>50</sup> 29.1% della detenzione in più di 4 metri quadrati; 70.9% in meno di 4 metri quadrati; 20.8% in meno di 3 metri quadrati.

sono stati trascurati due reclami che il ricorrente ha presentato più volte davanti alle autorità nazionali. Il primo riguardava la possibilità di lavorare all'interno del carcere, volontà più volte espressa dal ricorrente e sempre negata dalle autorità. La maggioranza confonde erroneamente il tempo passato dal detenuto in occupazioni remunerative con il tempo trascorso a guardare la televisione<sup>51</sup> e occasionalmente giocando a basket o ping-pong. Il secondo reclamo, inerente al fatto che al detenuto non fosse stata data alcuna possibilità di incontrare i suoi parenti e tenersi in contatto con la sua famiglia. Infatti il ricorrente aveva più volte chiesto il trasferimento in un carcere più vicino alla sua famiglia poiché non poteva permettersi economicamente il viaggio fino alla prigione di Bjelovar. Secondo il giudice, poiché la richiesta di trasferimento non fu mai accordata, le autorità penitenziarie avrebbero dovuto quantomeno concedere più tempo al detenuto per le telefonate<sup>52</sup>. Inoltre non gli è chiaro come mai la richiesta di essere trasferito in un carcere più vicino alla famiglia fu dapprima ignorata poi in seguito ripetutamente negata. Egli considera questa circostanza come un'aggravante della violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Secondo il giudice Pinto De Albuquerque, nella sentenza Muršić, non è stata data attenzione al prezioso lavoro svolto dal CPT e dal Consiglio europeo per la cooperazione nell'esecuzione penale del Consiglio d'Europa. Non osservando quanto sostenuto da questi organi e ignorando il rafforzamento del soft law in ambito penitenziario, si corre il rischio di regredire in materia di protezione e dei diritti umani e questo di sicuro scoraggia il lavoro degli organi del Consiglio d'Europa rafforzando invece l'idea che il sistema europeo di protezione dei diritti umani sia incoerente.

---

<sup>51</sup> Attività che svolgeva per la maggior parte del giorno.

<sup>52</sup> Al detenuto erano concessi 20 minuti di telefonata a settimana, con un plus di 10 minuti in occasione delle feste pubbliche.

## CAPITOLO 3

### *Le conseguenze delle condanne della Corte di Strasburgo*

Dopo aver analizzato tre sentenze fondamentali per poter parlare del problema del sovraffollamento che affligge non solo l'Italia ma anche vari paesi europei, così come si evince dalla necessità di trovare a livello comunitario delle soluzioni, da parte di numerosi organi e istituzioni; vedremo in questo capitolo in particolare quali conseguenze hanno avuto le condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti del nostro Paese.

In seguito alla sentenza Torreggiani, l'Italia si trovò in una situazione emergenziale. L'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, rivolse un comunicato alle Camere, attraverso il quale riprendendo sia la pronuncia della Corte di Strasburgo riguardo al caso Sulejmanovic vs. Italia sia Torreggiani e altri vs. Italia, affermava che trovare una soluzione al problema strutturale del sovraffollamento, non rappresentasse solo un impegno giuridico e politico bensì morale. Al fine di porre termine a questa emergenza, il Presidente invitava le Camere a riflettere su quelle misure che potessero limitare il numero complessivo dei detenuti all'interno delle carceri italiane. A questo fine erano utili misure che potessero comportare l'aumento della capienza complessiva degli istituti penitenziari e l'applicazione di rimedi straordinari come l'indulto. Napolitano ritiene che l'indulto, non incidendo sul reato ma solamente sulla riduzione di una parte della pena, possa essere applicato per un ambito esteso di fattispecie penali, fatta eccezione per reati particolarmente gravi. Inoltre sostenne che all'indulto può aggiungersi l'amnistia. Infatti mentre l'indulto avrebbe l'effetto di ridurre considerevolmente la popolazione carceraria; l'amnistia consentirebbe ai giudici di definire immediatamente i numerosi procedimenti per fatti minori e concentrarsi invece sui procedimenti riguardanti reati più gravi e con detenuti in carcerazione preventiva.

### *Effetti della sentenza nel nostro ordinamento legislativo*

Già a partire dal 2010, il Governo italiano dichiarò l'emergenza carceri. Per far fronte a questa grave situazione sono stati messi in atto vari provvedimenti. Il primo fu il "Piano carceri" che prevedeva la costruzione di 11 nuovi edifici e l'ammodernamento e l'ampliamento di quelli già esistenti; inoltre venne adottata la legge n.199 del 2010, chiamata legge svuota carceri, che stabiliva che potesse essere

svolta presso il domicilio la pena detentiva non superiore ai dodici mesi, successivamente la soglia fu innalzata a diciotto mesi. Tra le soluzioni per limitare il numero di tenuti, quelle più efficienti sono state l'utilizzo del braccialetto elettronico, l'introduzione della prestazione di cauzione e la depenalizzazione di alcuni reati con particolare riferimento alla normativa sugli stupefacenti, con l'introduzione dell'affidamento terapeutico anche per i condannati tossicodipendenti e sull'immigrazione innalzando a tre anni il limite di pena per l'espulsione per gli stranieri.

La sentenza Torreggiani ha dimostrato la sistematicità del sovraffollamento e la mancanza, in Italia, di uno strumento per la tutela dei detenuti. L'obsolescenza degli istituti penitenziari e l'incremento dei processi di carcerazione sono due delle cause del sovraffollamento.

Secondo la logica stessa della sentenza, una soluzione al sovraffollamento sarebbe la liberazione o non incarcerazione di un consistente numero di detenuti, fatta eccezione per i condannati più pericolosi. Poco incisivi sono i ricorsi individuali al magistrato di sorveglianza poiché essendo il sovraffollamento un problema strutturale, ciò porterebbe a migliorare la situazione di alcuni carcerati e a peggiorare quella di altri. La Corte costituzionale però ha dichiarato queste misure inammissibili pur riconoscendo l'esistenza di una grave condizione delle carceri italiane e dunque l'esigenza di rimedi preventivi e non solo compensativi. Suggerisce piuttosto l'uso di forme alternative di esecuzione della pena.

In seguito alla sentenza sono stati adottati tra il 2013 e il 2014 diversi decreti legge con i quali è stato avviato l'istituto della liberazione anticipata speciale che prevede una riduzione di 75 giorni ogni semestre di pena, non senza accese critiche, e ha stabilizzato la misura dell'esecuzione della pena non superiore ai 18 mesi presso il domicilio. In seguito è stato approvato l'obbligo del controllo elettronico per l'arresto domiciliare. Inoltre venne introdotta, come modifica in materia di stupefacenti, il reato di spaccio di lieve entità che prevede che chiunque per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione oppure per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, sarà punito con detenzione da 1 a 5 anni e sanzione pecuniaria. Viene quindi differenziato l'uso o lo spaccio di droghe pesanti e leggere.

Sono state approvate anche misure volte alla tutela dei diritti dei detenuti. Importante è l'introduzione del nuovo articolo 35 *ter*, misura compensativa che deve essere affiancata alla misura preventiva prevista dall'articolo 35 *bis*. Questa nuova misura è basata su un duplice meccanismo di sconto di pena; il detenuto godrà di una riduzione della pena pari ad un giorno per ogni dieci giorni in cui ha subito violazione dei diritti previsti dall'articolo 3 della Convenzione se il danno è durato più di quindici giorni; invece nel caso in cui la violazione sia durata meno di quindici giorni oppure la

detrazione della pena non sia possibile perché già integralmente scontata, è prevista una compensazione pecuniaria pari a 8 euro per ogni giorno di detenzione inumana.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio delle condizioni detentive è stata istituita la figura del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Esso svolge la funzione di accertare che le misure detentive all'interno delle carceri italiane avvengano in modo conforme alle leggi della Costituzione e delle convenzioni sui diritti umani. Il Garante può visitare senza autorizzazione ogni edificio ospitante persone private della loro libertà al fine di verificare le condizioni detentive, richiedere documenti ai responsabili e indirizzare ad essi delle raccomandazioni. Nonostante i poteri limitati del Garante, che è autorizzato solamente a visitare i luoghi di detenzione e a formulare raccomandazioni; è un'importante figura in quanto permette ai detenuti di avere una maggiore consapevolezza dei loro diritti.

In generale, dopo i provvedimenti intrapresi a seguito della sentenza Torreggiani, si nota un maggiore intervento da parte del legislatore anche se disorganico e attraverso misure tipicamente d'emergenza. Ostacoli si incontrano ancora per il fatto che pur dando al magistrato di sorveglianza la facoltà di rilevare la violazione, questi non ha la possibilità di rimuoverla in modo efficace. Il magistrato infatti può solamente ordinare all'amministrazione penitenziaria di porre termine alla violazione ma questo prevede in linea generale il trasferimento del detenuto da un istituto penitenziario all'altro, comportando effetti negativi come l'interruzione del percorso rieducativo e lavorativo. È stato criticato anche l'articolo 35 ter poiché si configura come rimedio alla violazione ormai avvenuta e non come strumento preventivo.

In conclusione, pur riconoscendo gli sforzi del Governo, gli interventi risultano settoriali, insufficienti per rimediare alle lacune dell'ordinamento interno e volti unicamente ad evitare ulteriori condanne da parte della Corte Edu.

Tra le nuove proposte si ha quella di una lista d'attesa per i detenuti. Una volta indicato il numero di letti presenti in ogni carcere se questi non sono sufficienti per ogni detenuto, lo sconto della pena verrà sostituita con la detenzione domiciliare fatta eccezione per quei detenuti che abbiano commesso reati di particolare gravità.

## ***Questioni interpretative dell'articolo 35 ter***

Nel primo capitolo si è visto come in seguito alla sentenza della Corte di Strasburgo nel caso Torreggiani, con la quale l'Italia è stata condannata, il nostro Governo abbia adottato sia delle misure alternative alla pena detentiva volte a contrastare il sovraffollamento sia procedure che velocizzino e rendano effettivi i reclami dei detenuti che denunciano condizioni detentive lesive dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte europea aveva sottolineato l'importanza di sottrarre con rapidità il detenuto alla violazione dei suoi diritti attraverso rimedi preventivi<sup>53</sup> e, in seguito, attribuire ristoro a chi avesse subito il danno mediante rimedi compensativi. Assume per questo scopo particolare importanza l'articolo 35 *ter* della legge 26 luglio 1975, n.354<sup>54</sup>. Il suddetto articolo è basato su un duplice meccanismo di sconto di pena; il primo consiste nella detrazione di un giorno per ogni dieci passati in condizioni inumane o degradanti qualora si siano spesi almeno quindici giorni in una situazione di violazione dell'articolo 3 della Convenzione; il secondo consiste, laddove la detrazione dei giorni non sia possibile perché la pena è già stata integralmente scontata, in una compensazione pecuniaria di otto euro per ogni giorno di sconto di pena non goduto.

Non mancano però problemi interpretativi a causa della non precisa formulazione dell'articolo 35 *ter*. Purtroppo infatti, a causa della situazione di emergenza creata dalla condanna e dal limite di un anno posto all'Italia per porre rimedio, le azioni e le leggi proposte furono presentate in modo generico proprio per la mancanza di tempo per poter formularle precisamente. Chiaro è che il rimedio risarcitorio previsto dall'articolo 35 *ter* è subordinato al magistrato di sorveglianza se il detenuto è sottoposto a pena definitiva mentre se l'interessato ha subito pregiudizio dell'articolo 3 della Convenzione durante il periodo di custodia cautelare<sup>55</sup>, questo dovrà rivolgersi al giudice civile<sup>56</sup>. Oscura è invece la legge nel riparto di competenza tra ufficio di sorveglianza e giudice civile in relazione alle istanze provenienti dal soggetto che, da detenuto, lamenta una pregressa, ma non più attuale, detenzione in violazione dell'art. 3 CEDU. La difficoltà nasce dal momento che il legislatore parla genericamente di detenuti o internati, senza specificare precisamente a cosa si riferisce con il termine internati.

Sulla questione è intervenuto il magistrato di sorveglianza del tribunale di Udine con un'ordinanza del 9 febbraio 2017. Il caso nasce dopo che un detenuto della casa circondariale Gorizia ha presentato ricorso ai sensi dell'articolo 35 *ter* poiché riteneva che la condizione nella quale è detenuto comporti

---

<sup>53</sup> Si veda art. 35 *bis* ordinamento penitenziario. Attraverso questo articolo il magistrato di sorveglianza, una volta accertate le gravi condizioni di reclusione, può ordinare all'amministrazione penitenziaria di porre rimedio alla violazione.

<sup>54</sup> L'articolo 35 *ter* venne introdotto nella legge 26 luglio 1975, n.354 attraverso la legge n.117 dell'11 agosto 2014.

<sup>55</sup> Non può rientrare nella determinazione della pena da espiare.

<sup>56</sup> Si veda comma 3, articolo 35 *ter*, ordinamento penitenziario.

la violazione dell'articolo 3 CEDU<sup>57</sup>. Va specificato che il ricorrente è sotto regime di custodia cautelare dal 25 ottobre 2015 ad oggi. Egli aziona una tutela compensativa come risarcimento del danno esistenziale subito. Il ricorrente si trova tuttora in custodia cautelare ed è in attesa di primo giudizio. Si è dunque di fronte ad un caso che non è disciplinato in modo univoco dall'articolo 35 *ter*, cit<sup>58</sup>. Infatti facendo riferimento al comma 3 della norma si potrebbe essere indotti a pensare che in tutti i casi in cui, al fine di determinare la pena ancora da espiare, non si possa tenere in conto del periodo di custodia cautelare durante il quale è avvenuta la violazione dell'articolo 3 della Convenzione, il risarcimento pecuniario debba essere disposto dal giudice civile, senza tenere in conto se il ricorrente sia al momento ancora detenuto oppure già libero. Tuttavia bisogna ricordare che sempre secondo il terzo comma l'azione risarcitoria deve essere attivata di fronte al tribunale del distretto nel cui territorio l'interessato ha la residenza, entro sei mesi dalla cessazione della custodia cautelare. Sembra quindi potersi dedurre che il legislatore si riferisse in questo caso ad un soggetto in libertà, dando invece compito al magistrato di sorveglianza di occuparsi dei soggetti ancora detenuti. C'è divergenza anche tra quanto sostenuto dal magistrato di sorveglianza e dalla Corte EDU. Secondo il magistrato di sorveglianza il rimedio pecuniario è possibile solo per la parte residua non coperta da una pena. Al contrario, la Corte sostiene che l'articolo 35 *ter*, comma 2<sup>59</sup> stabilisce che il risarcimento pecuniario deve essere accordato anche nel caso in cui non sia ammessa la riduzione di pena poiché il periodo di detenzione che ha dato vita a trattamento inumano e degradante sia stato inferiore ai quindici giorni. In generale vede accordata quindi la facoltà al magistrato di sorveglianza, di ammettere risarcimento pecuniario anche quando per motivi vari non sia possibile decurtare un periodo della pena detentiva. Inoltre la Corte sostiene che così formulato, il comma 2, sembra essere di supporto al comma 1<sup>60</sup>, guidando il legislatore nel risolvere i casi non espressamente previsti

---

<sup>57</sup> Sostiene di essere stato detenuto in due celle con superficie effettivamente fruibile di 11,80 metri quadrati per sei persone. All'interno della cella le brande a castello sono inamovibili e lo spazio tra queste è di circa 50 centimetri, inoltre le brande impediscono la completa apertura delle finestre, riducendo ulteriormente l'ingresso della luce e dell'aria, già ostacolato dalle barre metalliche apposte. Gli interruttori elettrici all'interno della cella non funzionano. Il detenuto doveva permanere per circa 14 ore nella cella. L'igiene personale è compromessa dalla penuria di acqua calda nelle docce.

<sup>58</sup> Alla fine del processo, valutata la difficoltà del detenuto a muoversi all'interno delle celle nelle quali è stato rinchiuso, e valutata la non occasionale limitazione, è stata accolta la domanda risarcitoria consistente in 8 euro per ogni giorno di pregiudizio subito.

<sup>59</sup> <<Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a 8,00 euro per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione sia stato inferiore ai quindici giorni>>

<sup>60</sup> <<Quando il pregiudizio [...] consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione [...], il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.>>

all'articolo 35 *ter*. Innanzitutto in questo modo il risarcimento pecuniario risulta coordinato a quello della riduzione di pena, specificando come e quando alla riduzione subentra il risarcimento; inoltre sostiene che venga data priorità al rimedio che prevede la riduzione della pena detentiva, senza per questo precludere, nel caso in cui la detrazione non sia applicabile, il rimedio compensativo. La Corte porta un esempio per chiarire ciò che sostiene; sarebbe, afferma, assurdo credere che il magistrato di sorveglianza neghi al detenuto ergastolano il ristoro economico derivante dalla violazione dell'articolo 3 della Convenzione, per il solo motivo che non è applicabile alcuna detrazione di pena. La Corte infine ricorda che lo scopo principale della norma analizzata è quello, come già ricordato precedentemente, di porre fine nel tempo più breve possibile alla detenzione inumana e degradante, dunque seguendo quest'ottica, si giustifica l'utilizzo del rimedio risarcitorio in modo autonomo rispetto a quello compensativo nonostante quest'ultimo sia in realtà designato come quello prioritario. In seguito a queste osservazioni si ritiene quindi che nel caso corrente, il magistrato di sorveglianza ha facoltà di disporre risarcimento economico al ricorrente che è ancora posto in regime di custodia cautelare in carcere.

### ***Applicabilità dell'articolo 35 ter***

Affinché si possa fare ricorso ai sensi dell'articolo 35 *ter* ordinamento penitenziario, bisogna rispettare quanto previsto dall'articolo 69, comma 6, lettera b<sup>61</sup> della medesima legge ossia la detenzione deve essere contraria ai principi stabiliti dall'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e dunque configurarsi come inumana e degradante. Andando ad analizzare l'articolo 69, sono due i presupposti che creano più incertezza nell'interpretazione. Il primo è il concetto di attualità; secondo il Magistrato che si è pronunciato nel caso in esame, l'articolo 69 specifica che perché il magistrato di sorveglianza accordi al ricorrente il risarcimento pecuniario, è necessario che la lesione accertata consista in un pregiudizio "attuale e grave", per cui non possono essere considerate tali le violazioni subite durante detenzioni antecedenti l'attuale vicenda esecutiva, ovvero periodi separati cronologicamente dalla situazione attuale, oppure le violazioni che pur

---

<sup>61</sup> Le ipotesi in cui può essere presentato il reclamo giurisdizionale sono contemplate dall'articolo 69, comma 6 della legge n.354/1975 e concernono: "a) le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la costituzione e la competenza dell'organo disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolta; b) l'inosservanza da parte dell'amministrazione di disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio all'esercizio dei diritti."

essendo correlate all'esecuzione in corso non siano comunque attuali perché già oggetto di risarcimento ovvero si riferiscano a pregiudizio non ancora attuale perché proiettato nel futuro dell'esecuzione in corso. Un'interpretazione rigorosa del testo legislativo vorrebbe che proprio con riferimento al requisito dell'attualità, il magistrato di sorveglianza sia competente in materia solo fino a quando sussiste il trattamento lesivo dell'articolo 3 della Convenzione e cessi invece nel momento in cui questa situazione venga meno. In realtà, come più volte la Corte EDU ha ribadito<sup>62</sup>, la violazione dei diritti dei detenuti rimane attuale fin quando non viene avviato il risarcimento; per questo motivo il magistrato di sorveglianza rimane competente anche una volta che il pregiudizio sia cessato. È con questa accezione che deve quindi essere interpretato il concetto di attualità presente nell'articolo 35 *ter* dell'ordinamento penitenziario. Il secondo elemento che crea equivoci interpretativi è la gravità del pregiudizio; la Corte di Strasburgo al fine di valutare se le condizioni detentive siano o meno lesive dell'articolo 3 della convenzione EDU, pone grande attenzione alla mancanza di spazio sufficiente all'interno delle celle. Ma la difficoltà nell'individuare se la soglia di gravità porta a violare la Convenzione sorge poiché tutt'oggi non è chiaro quale parametro metrico per le celle deve essere rispettato e quali sono gli elementi da valutare, che possono da un lato mitigare la pericolosità della mancanza di spazio oppure al contrario aggravarla.

In conclusione, perplessità sorgono se riguardo alla fissità della regola del risarcimento. Ci si domanda se sia corretto prevedere per tutti i detenuti che abbiano passato periodi detentivi considerati inumani e degradanti la stessa ricompensa, senza tenere in considerazione che anche all'interno delle situazioni che costituiscono violazione dell'articolo 3 della Convenzione, possono esserci comunque violazioni più o meno lesive della dignità umana, sia in termini meramente metrici sia in termini temporali.

## ***Corte Suprema di Cassazione***

Una svolta significativa per quanto riguarda il metodo con il quale la metratura della celle deve essere conteggiata, arriva dalla Corte di Cassazione che si è espressa in merito alla modalità di computo dello spazio minimo individuale, con la sentenza della prima sezione in data 9 settembre 2016, stabilendo che dalla superficie lorda della cella devono essere detratte l'area destinata ai servizi igienici e quella occupata da strutture tendenzialmente fisse, tra cui il letto, mentre non devono essere

---

<sup>62</sup> Es. Sentenza Muršić vs Croazia, 20 ottobre 2016.

conteggiati altri tipi di mobilio facilmente spostabili. La decisione nasce dopo che venne presentato ricorso per cassazione contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Perugia che stabiliva di computare nella superficie utile riferita al singolo detenuto oltre ai tavolini e sedie, anche il letto. Infatti considerata l'ampia porzione di giornata trascorsa al di fuori delle celle, le ore trascorse all'interno della cella venivano considerate come essenzialmente dedicate ad attività sedentarie e di riposo. Per questa ragione il letto costituisce, secondo il Tribunale, non un ingombro ma una superficie di appoggio. Mentre non vanno computati il bagno, i manufatti fissi e le mensole poste ad altezza inferiore di 1,70 metri.

L'articolo 3 della Convenzione non stabilisce quali condotte possono far venire meno la violazione del divieto e neppure l'art 27 della Costituzione stabilisce un chiaro criterio per determinare i trattamenti vietati. L'articolo 6 dell'Ordinamento penitenziario prevede che i locali nei quali si svolge la vita dei detenuti devono essere di ampiezza sufficiente ma non contiene nessuno standard metrico definito. Infine i parametri del CPT valgono solo come principi preventivi. E proprio la mancanza di disposizioni legislative che specifichino in modo chiaro cosa si debba intendere per spazio minimo vitale ha fatto sorgere varie problematiche in materia. La sentenza della Corte di Cassazione del 9 settembre 2016 stabilisce dunque un principio innovativo stabilendo che nel calcolare i tre metri quadri a testa, lo spazio vitale della cella così come stabilito dal CPT, si devono escludere non solo il bagno e gli armadietti ma anche lo spazio occupato dai letti. La Corte di cassazione sottolinea infatti più volte e in modo chiaro che per spazio vitale va inteso lo spazio utile al fine di garantire il libero movimento del detenuto all'interno della cella, linea più volte. Con questa interpretazione quindi il letto rappresenta un ingombro, contrariamente a quanto stabilito dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Il fatto che molte ore della giornata vengano passate al di fuori delle celle, per svolgere attività lavorative o ricreative, non può influenzare il metodo di misurazione dello spazio minimo individuale.<sup>63</sup> La Corte pur ricordando che non è formalmente tenuta a seguire le sue sentenze precedenti sottolinea l'importanza della prevedibilità del diritto, così da evitare trattamenti differenti tra i detenuti e conferma chela soglia dei 3 metri quadrati per detenuto deve essere fissata come norma minima.

---

<sup>63</sup> Linea esposta dalla CEDU nella decisione Muršić.

## ***Violazione dell'articolo 3 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo***

La Corte di Strasburgo sostiene che anche per le persone la cui libertà è limitata deve essere rispettato l'articolo 3 della Convenzione<sup>64</sup>. L'articolo 3 cit. è un diritto assoluto e dunque non ammette eccezioni, e data l'importanza di questo articolo, la Corte considera insufficiente il divieto negativo di tortura o trattamento inumano e degradante. La persona incarcerata ha bisogno di una tutela maggiore proprio per la criticità della situazione nella quale si trova e per il fatto che è sotto custodia dello Stato. La sofferenza, afferma la Corte, non può eccedere quella già inevitabilmente apportata dalla carcerazione. Uno dei fenomeni che più compromette il rispetto della dignità umana durante la detenzione è il sovraffollamento, condizione patologica di molte carceri europee. Per questo la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, congiuntamente al Comitato europeo per la prevenzione della tortura, ha analizzato attentamente questo problema cercando di disporre una disciplina che potesse dare certezza al diritto in materia detentiva con particolare attenzione alla metratura delle celle oltre che al complessivo regime detentivo. Questi due organi cercano dunque di attivare delle misure positive affinché le condizioni detentive non divengano lesive della dignità umana. Il CPT ha a tal fine stabilito come soglia minima auspicabile quattro metri quadrati per persona in celle multiple. Seguendo questo standard, la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha stabilito e applicato in più sentenze il principio secondo il quale se lo spazio disponibile per ogni detenuto, all'interno della cella multipla, scende al di sotto dei tre metri quadrati, la mancanza di spazio è così grave che si crea forte presunzione della violazione dell'articolo 3 CEDU. Fissando dunque ai tre metri quadrati la soglia minima applicabile in materia di spazio disponibile ai detenuti. Una volta rilevata la scarsità dello spazio, spetta al governo l'onere di confutare la presunzione di violazione, dimostrando che esistono fattori che cumulativamente compensino la ristrettezza dello spazio. Gli elementi che la Corte considera capaci di far venire la violazione sono, la brevità, l'occasionalità e trascurabilità del periodo trascorso in meno di tre metri quadrati, infatti qualora il tempo si possa configurare come breve ed occasionale, la forte presunzione viene meno; al contrario verrà considerata così grave da violare l'articolo 3<sup>65</sup>; la sufficiente libertà di movimento fuori dalla cella e lo svolgimento di attività significative negli spazi comuni; infine la generale adeguatezza dell'istituto penitenziario. Se lo

---

<sup>64</sup> Sancisce la proibizione della tortura. "Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti."

<sup>65</sup> La valutazione della quantità di tempo trascorsa dal detenuto in condizione di estrema ristrettezza di spazio, si rivela a volte fondamentale per decretare o meno la violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo; si pensi al caso *Muršić*, dove la violazione è stata riconosciuta unicamente per il periodo consecutivo di 27 giorni passati al di sotto della soglia minima dei tre metri quadrati e non per gli altri giorni in quanto costituivano periodi brevi e non consecutivi.

spazio a disposizione del detenuto, in una cella multipla è invece compreso tra i tre e i quattro metri quadrati, la violazione dell'articolo 3 della Convenzione si ha se cumulativamente si presentano altri fattori negativi concernenti la struttura dell'istituto penitenziario come la mancanza di disponibilità di acqua calda, di adeguata illuminazione sia artificiale che naturale e di ventilazione; e altri che riguardano più strettamente la vita dei prigionieri come la mancanza di attività lavorative e ricreative oppure culturali che impegnino il detenuto e che lo rieduchino<sup>66</sup>; l'impossibilità di utilizzare la toilette in modo privato e il mancato rispetto delle norme igienico sanitarie. Qualora invece lo spazio a disposizione del detenuto sia superiore ai quattro metri quadrati, non si pongono problemi per lo spazio ma andranno valutati altri fattori per stabilire se la detenzione si configura come inumana e degradante<sup>67</sup>.

La giurisprudenza ha affermato che il giudice del reclamo, deve tenere in considerazione gli standard giurisprudenziali al fine di decretare se una denunciata condizione detentiva sia lesiva dei diritti del detenuto e poter in seguito accordare il risarcimento pecuniario o compensativo, ai sensi dell'articolo 35 *ter*, ordinamento penitenziario. In particolare il giudice italiano è tenuto all'interpretazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Dritti dell'Uomo, conforme a quella che ne dà la Corte EDU<sup>68</sup>.

La difficoltà nel valutare quali condizioni siano suscettibili di violare l'articolo 3 della Convenzione, consiste non solo nel seguire la giurisprudenza, la quale non segue sempre un indirizzo chiaro ed univoco, ma anche nel fatto che Corte di Strasburgo e Cassazione utilizzano criteri diversi per stabilire la metratura delle celle. Inoltre numerosi sono gli standard internazionali fissati da vari organi ma questi non sono tassativi oltre ad essere differenti tra loro. Infatti anche la Corte EDU non si definisce strettamente vincolata dai parametri emessi dal CPT.

In relazione ai casi analizzati nei precedenti capitoli, si può notare come la questione del computo dello spazio personale, si complichino ulteriormente dal momento che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e la Cassazione utilizzano due metodi diversi per valutare ciò che deve essere computato o meno all'interno delle celle. Innanzitutto la Corte EDU sostiene che dalla cella intesa come spazio vivibile dai detenuti debba essere sottratta la superficie destinata ai servizi igienici mentre va computato il mobilio all'interno della camera; e per quanto riguarda la definizione di spazio minimo individuale disponibile ai detenuti, la Grande Camera considera lo spazio nel quale i detenuti possano

---

<sup>66</sup> La dottrina della verifica delle generali condizioni detentive una volta accertata l'inferiorità dei tre metri quadrati all'interno della cella a disposizione del ricorrente è stata seguita nella sentenza *Muršić vs. Croazia*, 10 ottobre 2016, cit.

<sup>67</sup> Si vedano i paragrafi dal 136 al 140, sentenza *Muršić vs. Croazia*, 20 ottobre 2016.

<sup>68</sup> È così previsto dall'articolo 35 *ter*, comma 1, ordinamento penitenziario.

muoversi liberamente all'interno della camera detentiva.<sup>69</sup> Questo concetto di spazio all'interno del quale il detenuto possa muoversi liberamente è sostenuto anche dalla Cassazione, e proprio affinché i detenuti possano muoversi all'interno della cella, la Cassazione sostiene che non devono essere computate nella metratura della camera detentiva sia la superficie destinata al bagno, sia qualsiasi mobilio tendenzialmente fisso, tra cui il letto ed in particolar modo i letti a castello, mentre si possono tralasciare gli arredi facilmente amovibili.<sup>70</sup> Dunque la Corte di Strasburgo e la Corte di Cassazione si muovono su due linee differenti. La prima valuta innanzitutto la quantità di metri a disposizione per ogni detenuto, qualora sia inferiore ai tre metri quadrati, passa al vaglio quegli elementi che possono o far cadere la presunzione dell'articolo 3 della Convenzione o al contrario aggravarla. Così facendo la Corte valuta lo spazio al lordo del mobilio presente nella cella, scomputando solamente la superficie del bagno.<sup>71</sup> Sembra dunque che il requisito del libero movimento tra il mobilio sia in realtà considerato dalla Corte come uno di quegli elementi da valutare per stabilire se la detenzione in situazione già precaria sotto ai tre metri quadrati, porti a violazione della Convenzione. Tant'è che non viene mai preso in considerazione nel caso lo spazio personale sia compreso tra i tre e i quattro metri quadrati. La Cassazione al contrario considera l'elemento del libero movimento tra il mobilio come fondamentale per stabilire se ci sia o no violazione del diritto ad un'adeguata detenzione. Per cui considera lo spazio minimo personale come il solo sgombro da arredi fissi o qualsiasi che in ogni caso ostacoli la libertà di movimento. La linea seguita dalla Corte di Cassazione risulta innovativa perché se si guarda alla giurisprudenza di merito, si nota che spesso sono computati nella metratura della stanza detentiva anche i mobili che pur costituendo un ingombro, possono essere considerati funzionali ad alcune attività quotidiane. Questo discorso riguarda soprattutto il letto, che da alcuni giudici viene considerato come possibile base di appoggio per il detenuto che può utilizzarlo durante la giornata per la lettura oppure come divano; perciò può essere valutato come spazio vivibile.

Un ulteriore aspetto da valutare, in materia di ingombro all'interno delle celle, sostiene la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è la disposizione del mobilio. Ne sono un esempio le colonne di letti a castello apposte l'una alle altre, che intralciano il movimento di chi si deve alzare e muovere all'interno della cella. È in questo contesto che si rafforza ulteriormente quanto recentemente sostenuto dalla Cassazione e sopra esposto. Dunque con riferimento alla citata sentenza Muršić, si nota come la Cassazione introduce una nozione di spazio vivibile ancora più stringente rispetto a quella sostenuta dalla Grande Camera nella sentenza dell'ottobre 2016. E proprio questa linea interpretativa sembra essere accolta dalla disciplina riguardo ai rimedi risarcitori per i carcerati che

---

<sup>69</sup> Concetto più volte ripetuto dalla Corte EDU nella sentenza Muršić vs. Croazia.

<sup>70</sup> Si veda sentenza di Cassazione, prima sezione penale, 9 settembre 2016.

<sup>71</sup> Si veda paragrafo 114 della sentenza Muršić vs. Croazia.

hanno subito violazione dell'articolo 3 della Convenzione EDU durante la loro detenzione<sup>72</sup>, che punta a raggiungere il massimo di effettività dello strumento compensativo. Così i parametri di matrice europea diventerebbero parametri minimi in relazione agli spazi detentivi e in generale alle condizioni di vita all'interno degli istituti penitenziari, e i giudici nazionali avrebbero la facoltà di accordare ai ricorrenti il rimedio compensativo previsto dall'articolo 35 *ter*, anche per quelle condizioni detentive che pur essendo conformi ai principi sanciti dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, risultano essere contrari ai principi di soft law oppure a quelli previsti dal Comitato per la prevenzione della tortura.

### ***Criteria per la valutazione dell'avvenuta violazione***

In conclusione, la linea oggi seguita per valutare se è avvenuta la violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa della scarsità dello spazio detentivo, avvenga principalmente seguendo un ordine preciso di verifiche; innanzitutto si prende in considerazione lo spazio vitale lordo, ossia comprensivo di tutto il mobilio e qualora questo risulti di almeno tre metri quadrati, si passa ad analizzare la disponibilità di spazio vivibile, tenendo in considerazione tutti quegli arredi che creano ingombro e non siano facilmente rimovibili<sup>73</sup>. Un ulteriore passaggio sarà quello di verificare, sulla base di piantine, foto o altra documentazione, la disposizione degli arredi all'interno della camera detentiva affinché si possa valutare in modo più preciso la possibilità di spostamento del detenuto. Se da queste verifiche si evince che la situazione è negativa, si passa alla valutazione degli fattori compensativi per poter decretare se la forte presunzione venga meno<sup>74</sup> oppure si aggravi e crei quindi la circostanza secondo la quale la sola disponibilità di spazio inferiore ai tre metri quadrati porri di per sé a violazione della Convenzione configurandosi come trattamento inumano e degradante<sup>75</sup>. Come già visto, i giudici dopo aver ricevuto il reclamo da parte del detenuto dovrà ricorrere all'esame della documentazione fornita dagli istituti penitenziari che hanno l'onere di confutare le accuse. Al detenuto viene riconosciuta una situazione particolarmente vulnerabile e la difficoltà di raccogliere prove, così se l'amministrazione non presenta dei puntuali e chiari elementi che possano confutare le doglianze del ricorrente, queste non possono essere rigettate e anzi, la situazione dovrà essere esaminata in base a quanto lamentato dal reclamante. Tuttavia anche i ricorrenti devono presentare

---

<sup>72</sup> Disciplina introdotta con il decreto legislativo 92/2014.

<sup>73</sup> Si ricordi il particolare discorso per i letti a castello.

<sup>74</sup> Così come è avvenuto per i casi Torreggiani e altri vs. Italia e Muršić vs. Croazia.

<sup>75</sup> Così come è avvenuto per il caso Sulejmanovic vs. Italia.

un resoconto dettagliato e coerente e non contraddittorio. Quando la descrizione delle condizioni detentive risulta credibile e ragionevolmente dettagliata essa costituisce una prova, così l'onere della prova contraria passa al Governo. Anche il Governo è tenuto a fornire una descrizione, delle condizioni detentive e della struttura dell'istituto penitenziario in questione, basate su documentazione, chiara e dimostrabile. La Corte, come visto nell'analisi delle sentenze prese in considerazione nei primi due capitoli, valuta anche gli standard emanati da vari organi internazionali come il CPT oppure autorità nazionali.

## *FONTI GIURIDICHE INTERNAZIONALI*

CEDU: Caso *Sulejmanovic c. Italia* n.22635/03, 16 luglio 2009

CEDU: Caso *Torreggiani e altri c. Italia* n.43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10, 37818/10, 8 gennaio 20013

CEDU: Caso *Muršić c. Croazia* n.7334/13, 20 ottobre 2016

Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (1950)

European Prison Rules (1987, 2006)

Raccomandazione del Comitato dei Ministri degli Stati Membri sul sovraffollamento carcerario, 30 settembre 1999

## *FONTI GIURIDICHE NAZIONALI*

Legge n.354 26 lugli 1975, ordinamento penitenziario italiano

Costituzione Croata

Legge n.199 del 2010, legge svuota carceri

Corte suprema di Cassazione n.52819/16, 9 settembre 2016

## *ULTERIORE DOCUMENTAZIONE*

The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 29 settembre 2015

Water, Sanitation, Hygiene and Habitat in Prisons, ICRC, (2005, 2012)

Comunicato alle Camere, Giorgio Napolitano, 2013

Primo rapporto generale, CPT, 20 febbraio 1991

Secondo rapporto generale, CPT, 1992

Settimo rapporto generale, CPT, 1997

Undicesimo rapporto generale, CPT, 2001

Ordinanza Ufficio di Sorveglianza presso il Tribunale di Udine, 9 febbraio 2017

## SITOGRAFIA

Sentenza Sulejarnovic c. Italia:

<http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145032>

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.page?facetNode\\_1=1\\_2\(2009\)&facetNode\\_2=1\\_2\(200907\)&contentId=SDU151219&previousPage=mg\\_1\\_20](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.page?facetNode_1=1_2(2009)&facetNode_2=1_2(200907)&contentId=SDU151219&previousPage=mg_1_20)

Sentenza Torreggiani e Altri c. Italia:

[http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["torreggiani"\],"display":\[2\],"languageisocode":\["ITA"\],"documentcollectionid":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-116248"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{)

Sentenza Muršić c. Croazia:

[http://hudoc.echr.coe.int/eng#{"fulltext":\["mursic"\],"documentcollectionid":\["GRANDCHAMBER","CHAMBER"\],"itemid":\["001-167483"\]}](http://hudoc.echr.coe.int/eng#{)

Corte suprema di Cassazione:

<http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snpn&id=/20161213/snpn@s10@a2016@n52819@tS.clean.pdf>

Sul risarcimento per le vittime di sovraffollamento:

<http://www.penalecontemporaneo.it/d/3343-il-risarcimento-per-i-detenuti-vittime-di-sovrappollamento-prima-lettura-del-nuovo-rimedio-introdot>

Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica

<https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/719662.pdf>

Sui rimedi predisposti nell'ordinamento italiano per contrastare gli effetti del sovraffollamento carcerario:

[https://www.academia.edu/14834182/I\\_rimedi\\_predisposti\\_nell\\_ordinamento\\_italiano\\_per\\_contrastare\\_gli\\_effetti\\_del\\_sovraffollamento\\_carcerario\\_al\\_vaglio\\_del\\_Comitato\\_dei\\_Ministri\\_del\\_Consiglio\\_d\\_Europa](https://www.academia.edu/14834182/I_rimedi_predisposti_nell_ordinamento_italiano_per_contrastare_gli_effetti_del_sovraffollamento_carcerario_al_vaglio_del_Comitato_dei_Ministri_del_Consiglio_d_Europa)

<http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/montaldo.pdf>